

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno

8 settembre 2014

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2014/C 303/02	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2014/C 303/03	Causa C-675/13 P: Impugnazione proposta il 16 dicembre 2013 dalla Zoo Sport Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2013, causa T-455/12, Zoo Sport Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e K2 Corp., interveniente dinanzi al Tribunale	2
2014/C 303/04	Causa C-676/13 P: Impugnazione proposta il 17 dicembre 2013 dalla Zoo Sport Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2013, causa T-453/12, Zoo Sport Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e K2 Corp., interveniente dinanzi al Tribunale	2
2014/C 303/05	Causa C-28/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Częstochowie (Polonia) il 20 gennaio 2014 — Ryszard Pańczyk/Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie	3

IT

2014/C 303/06	Causa C-101/14 P: Impugnazione proposta il 20 febbraio 2014 dalla Brown Brothers Harriman & Co. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 dicembre 2013, causa T-389/13, Brown Brothers Harriman & Co./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	3
2014/C 303/07	Causa C-191/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austria) il 17 aprile 2014 — Borealis Polyolefine GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft.	3
2014/C 303/08	Causa C-192/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austria) il 17 aprile 2014 — OMV Refining & Marketing GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft.	5
2014/C 303/09	Causa C-226/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) l'8 maggio 2014 — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt	6
2014/C 303/10	Causa C-228/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 12 maggio 2014 — DHL Hub Leipzig GmbH/Hauptzollamt Braunschweig	7
2014/C 303/11	Causa C-229/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Verden (Germania) il 12 maggio 2014 — Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH	8
2014/C 303/12	Causa C-241/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 16 maggio 2014 — Roman Bukovansky/Finanzamt Lörrach	8
2014/C 303/13	Causa C-242/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mannheim (Germania) il 19 maggio 2014 — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Firma Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel und Gerhard Vogel	9
2014/C 303/14	Causa C-245/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien (Austria) il 21 maggio 2014 — Thomas Cook Belgium NV/Thurner Hotel GmbH	10
2014/C 303/15	Causa C-251/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kecske-méti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 26 maggio 2014 — Balázs György/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága	10
2014/C 303/16	Causa C-255/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kecske-méti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 27 maggio 2014 — Robert Michal Chmielewski/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága	11
2014/C 303/17	Causa C-256/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 28 maggio 2014 — Lisboa GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA/Autoridade Tributária e Aduaneira	12
2014/C 303/18	Causa C-257/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 28 maggio 2014 — C. van der Lans/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV	12
2014/C 303/19	Causa C-270/14 P: Impugnazione proposta il 3 giugno 2014 da Debonair Trading Internacional Lda avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 3 aprile 2014, causa T-356/12, Debonair Trading Internacional Lda/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)	14
2014/C 303/20	Causa C-274/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Spagna) il 5 giugno 2014 — Banco de Santander S.A.	15

2014/C 303/21	Causa C-276/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 5 giugno 2014 — Gmina Wrocław/Minister Finansów	16
2014/C 303/22	Causa C-277/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 5 giugno 2014 — PPUH Stehcamp Sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi	16
2014/C 303/23	Causa C-278/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 6 giugno 2014 — SC Enterprise Focused Solutions SRL/Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.	17
2014/C 303/24	Causa C-279/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover (Germania) il 6 giugno 2014 — Catharina Smets, Franciscus Vereijken/TUIfly GmbH.	18
2014/C 303/25	Causa C-287/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Törvényszék (Ungheria) l'11 giugno 2014 — Eurospeed Ltd/Szegedi Törvényszék	18
2014/C 303/26	Causa C-288/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Timiș (Romania) il 12 giugno 2014 — Silvia Ciup/Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara.	19
2014/C 303/27	Causa C-291/14 P: Impugnazione proposta il 12 giugno 2014 dal Faci SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 20 marzo 2014, causa T-46/10, Faci SpA/Commissione europea	20
2014/C 303/28	Causa C-293/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshof (Austria) il 13 giugno 2014 — Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer.	21
2014/C 303/29	Causa C-295/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 16 giugno 2014 — DOW Benelux e a./Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu	21
2014/C 303/30	Causa C-297/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 17 giugno 2014 — Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL.	22
2014/C 303/31	Causa C-298/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 16 giugno 2014 — Alain Laurent Brouillard/Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione di referendari presso la Cour de cassation, Stato belga	23
2014/C 303/32	Causa C-300/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Antwerpen (Belgio) il 20 giugno 2014 — Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA	24
2014/C 303/33	Causa C-301/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 24 giugno 2014 — Pfotenhilfe-Ungarn e.V./Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein	25
2014/C 303/34	Causa C-306/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 25 giugno 2014 — Direktor na Agentsia «Mitnitsi»/«Biovet» AD	26
2014/C 303/35	Causa C-312/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ráckevei Járásbíróság (Ungheria) il 1° luglio 2014 — Banif Plus Bank Zrt./Lantos Márton e Lantos Mártonné	27

2014/C 303/36	Causa C-316/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 2 luglio 2014 — Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH.	28
2014/C 303/37	Causa C-317/14: Ricorso proposto il 2 luglio 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio.	28
2014/C 303/38	Causa C-330/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) l'8 luglio 2014 — Szemerey Gergely/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve.	29
2014/C 303/39	Causa C-331/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) l'8 luglio 2014 — Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma/Repubblica di Slovenia — Ministero delle Finanze	30
2014/C 303/40	Causa C-334/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Mons (Belgio) il 9 luglio 2014 — Stato belga/Nathalie De Fruytier	31

Tribunale

2014/C 303/41	Causa T-189/14 R: Ordinanza del Presidente del Tribunale del 25 luglio 2014 — Deza/ECHA («Procedimento sommario — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti in possesso dell'ECHA contenenti informazioni fornite da un'impresa nell'ambito della sua domanda di autorizzazione all'uso di una sostanza chimica — Decisione di concedere a un terzo di accedere ai documenti — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Urgenza — Fumus boni iuris — Bilanciamento degli interessi»).	32
2014/C 303/42	Causa T-420/14: Ricorso proposto l'11 giugno 2014 — Wine in Black GmbH/UAMI — Quinta do Noval — Vinhos (Wine in Black)	33
2014/C 303/43	Causa T-422/14: Ricorso proposto l'11 giugno 2014 — Viscas/Commissione.	33
2014/C 303/44	Causa T-424/14: Ricorso proposto l'11 giugno 2014 — ClientEarth/Commissione	34
2014/C 303/45	Causa T-425/14: Ricorso proposto l'11 giugno 2014 — ClientEarth/Commissione	35
2014/C 303/46	Causa T-441/14: Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — Brugg Kabel e Kabelwerke Brugg/Commissione	36
2014/C 303/47	Causa T-444/14: Ricorso proposto il 12 giugno 2014 — Furukawa Electric/Commissione	38
2014/C 303/48	Causa T-445/14: Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — ABB/Commissione	39
2014/C 303/49	Causa T-450/14: Ricorso proposto il 17 giugno 2014 — Sumitomo Electric Industries e J-Power Systems/Commissione.	40
2014/C 303/50	Causa T-451/14: Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — Fujikura/Commissione.	41
2014/C 303/51	Causa T-453/14: Ricorso proposto il 13 giugno 2014 — Pannnonhalmi Főapátság/Parlamento.	42
2014/C 303/52	Causa T-460/14: Ricorso proposto il 18 giugno 2014 — AETMD/Consiglio.	43
2014/C 303/53	Causa T-463/14: Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Österreichische Post/Commissione.	44
2014/C 303/54	Causa T-486/14: Ricorso proposto il 25 giugno 2014 — Stavvytskyi/Consiglio	45

2014/C 303/55	Causa T-507/14: Ricorso proposto il 1° luglio 2014 — Vidmar e a./Unione europea	46
2014/C 303/56	Causa T-510/14: Ricorso proposto il 3 luglio 2014 — Staywell Hospitality Group/UAMI — Sheraton International IP (PARK REGIS)	47
2014/C 303/57	Causa T-513/14: Ricorso proposto il 7 luglio 2014 — GreenPack/UAMI (greenpack)	48
2014/C 303/58	Causa T-514/14: Ricorso proposto il 9 luglio 2014 — Hispavima/Commissione	49
2014/C 303/59	Causa T-519/14: Ricorso proposto il 10 luglio 2014 — Grupo Morera & Vallejo e DSA/Commissione	49
2014/C 303/60	Causa T-520/14: Ricorso proposto l'11 luglio 2014 — bd breyton-design/UAMI (RACE GTP)	50
2014/C 303/61	Causa T-525/14: Ricorso proposto il 13 luglio 2014 — Compagnie générale des établissements Michelin/UAMI — Continental Reifen Deutschland (XKING)	51
2014/C 303/62	Causa T-526/14: Ricorso proposto il 14 luglio 2014 — Matratzen Concord/UAMI — Barranco Rodriguez (Matratzen Concord)	52
2014/C 303/63	Causa T-528/14: Ricorso proposto il 15 luglio 2014 — Information Resources/UAMI (Growth Delivered)	52
2014/C 303/64	Causa T-529/14: Ricorso proposto il 14 luglio 2014 — adp Gauselmann/UAMI (Multi Win)	53
2014/C 303/65	Causa T-530/14: Ricorso proposto l'11 luglio 2014 — Verein StHD/UAMI (Rappresentazione di un nastro nero)	54
2014/C 303/66	Causa T-532/14: Ricorso proposto il 17 luglio 2014 — Alsharghawi/Consiglio.	55
2014/C 303/67	Causa T-539/14: Ricorso proposto il 16 luglio 2014 — North Drilling/Consiglio	55
2014/C 303/68	Causa T-541/14: Ricorso proposto il 18 aprile 2014 — Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris/UAMI — Vicente Gandía Pla (ILLIRIA)	56
2014/C 303/69	Cause riunite T-432/11, T-490/11, T-649/11, T-651/11, T-97/12, da T-99/12 a T-102/12 e T-446/12: Ordinanza del Tribunale del 12 giugno 2014 — Makhoulf e a./Consiglio.	57
2014/C 303/70	Causa T-641/13: Ordinanza del Tribunale dell'8 luglio 2014 — Gemeente Bergen op Zoom/Commissione.	58
2014/C 303/71	Causa T-28/14: Ordinanza del Tribunale del 25 giugno 2014 — José Manuel Baena Grupo/UAMI — Neuman (Personaggio seduto).	58

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2014/C 303/01)

Ultima pubblicazione

GU C 292 dell'1.9.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 282 del 25.8.2014

GU C 261 dell'11.8.2014

GU C 253 del 4.8.2014

GU C 245 del 28.7.2014

GU C 235 del 21.7.2014

GU C 223 del 14.7.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Impugnazione proposta il 16 dicembre 2013 dalla Zoo Sport Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2013, causa T-455/12, Zoo Sport Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e K2 Corp., interveniente dinanzi al Tribunale

(Causa C-675/13 P)

(2014/C 303/02)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Zoo Sport Ltd (rappresentante: I. Rungg, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e K2 Corp.

Con ordinanza del 15 luglio 2014, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto irricevibile.

Impugnazione proposta il 17 dicembre 2013 dalla Zoo Sport Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2013, causa T-453/12, Zoo Sport Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e K2 Corp., interveniente dinanzi al Tribunale

(Causa C-676/13 P)

(2014/C 303/03)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Zoo Sport Ltd (rappresentante: I. Rungg, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e K2 Corp.

Con ordinanza del 15 luglio 2014, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto irricevibile.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Częstochowie (Polonia) il 20 gennaio 2014 — Ryszard Pańczyk/Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

(Causa C-28/14)

(2014/C 303/04)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Parti

Ricorrente: Ryszard Pańczyk.

Convenuto: Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Con ordinanza del 12 giugno 2014 la Corte ha deciso che non è manifestamente competente a rispondere alla questione sottoposta dal Sąd Okręgowy w Częstochowie.

Impugnazione proposta il 20 febbraio 2014 dalla Brown Brothers Harriman & Co. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 dicembre 2013, causa T-389/13, Brown Brothers Harriman & Co./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-101/14 P)

(2014/C 303/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Brown Brothers Harriman & Co. (rappresentanti: P. Laender, T. Kronhöffer, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Con ordinanza del 17 luglio 2014, la Corte di giustizia (Terza Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto irricevibile.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austria) il 17 aprile 2014 — Borealis Polyolefine GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Causa C-191/14)

(2014/C 303/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Parti

Ricorrente: Borealis Polyolefine GmbH

Resistente: Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la decisione 2013/448/UE ⁽¹⁾ sia invalida e violi l'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE ⁽²⁾ nella parte in cui essa esclude dalla base di calcolo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettere a) e b), le emissioni associate a gas di scarico prodotti da impianti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE o all'energia termica utilizzata in impianti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, e prodotta da impianti di cogenerazione, per i quali l'articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87/CE e la decisione 2011/278/UE ⁽³⁾ consentono un'assegnazione gratuita.
- 2) Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e violi l'articolo 3, lettere e) e u), della direttiva 2003/87/CE, da solo e/o in combinato disposto con l'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, nella parte in cui essa stabilisce che le emissioni di CO₂ associate a gas di scarico prodotti da impianti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, nonché quelle associate all'energia termica utilizzata in impianti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE e prodotta da impianti di cogenerazione, sono emissioni derivanti da «generatori elettrici».
- 3) Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e contraria agli obiettivi della direttiva 2003/87/CE nella misura in cui crea un'asimmetria escludendo dalla base di calcolo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettere a) e b), le emissioni associate alla combustione di gas di scarico o all'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione, mentre con riferimento alle stesse è prevista l'assegnazione gratuita a norma dell'articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87/CE nonché della decisione 2011/278/UE.
- 4) Se la decisione 2011/278/UE sia invalida e violi l'articolo 290 TFUE e l'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE nella parte in cui il suo articolo 15, paragrafo 3, modifica l'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettere a) e b), della direttiva 2003/87/CE sostituendo il riferimento agli «impianti che non sono contemplati dal paragrafo 3» con il riferimento agli «impianti che non sono produttori di elettricità».
- 5) Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e violi l'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE non essendo stata emanata secondo la procedura di regolamentazione con controllo prescritta all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 182/2011.
- 6) Se l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali [dell'Unione europea] debba essere interpretato nel senso di ostare al trattenimento di assegnazioni gratuite fondato sull'illegittimo calcolo di un fattore di correzione transettoriale.
- 7) Se l'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, da solo e/o in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE, debba essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di una disposizione di diritto nazionale in base alla quale alle assegnazioni gratuite in uno Stato membro si applica un fattore di correzione transettoriale uniforme illegittimamente calcolato, come quello stabilito nell'articolo 4 della decisione 2013/448/UE e relativo allegato II.
- 8) Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e violi l'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE nella parte in cui essa comprende soltanto emissioni provenienti da impianti che ricadono nel sistema comunitario dal 2008, con esclusione delle emissioni collegate ad attività rientranti nel sistema comunitario dal 2008 (nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE come modificato), ma svolte in impianti inclusi nel suddetto sistema già prima del 2008.

- 9) Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e violi l'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE nella parte in cui essa comprende soltanto emissioni provenienti da impianti che ricadono nel sistema comunitario dal 2013, con esclusione delle emissioni collegate ad attività rientranti nel sistema comunitario dal 2013 (nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE come modificato), ma svolte in impianti inclusi nel suddetto sistema già prima del 2013.

-
- (¹) Decisione della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).
- (²) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
- (³) Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
(Austria) il 17 aprile 2014 — OMV Refining & Marketing GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-,
Umwelt und Wasserwirtschaft**

(Causa C-192/14)

(2014/C 303/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Parti

Ricorrente: OMV Refining & Marketing GmbH

Resistente: Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la decisione 2013/448/UE (¹) sia invalida e violi l'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE (²) nella parte in cui essa esclude dalla base di calcolo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettere a) e b), le emissioni associate a gas di scarico prodotti da impianti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE o all'energia termica utilizzata in impianti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, e prodotta da impianti di cogenerazione, per i quali l'articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87/CE e la decisione 2011/278/UE (³) consentono un'assegnazione gratuita.
- 2) Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e violi l'articolo 3, lettere e) e u), della direttiva 2003/87/CE, da solo e/o in combinato disposto con l'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, nella parte in cui essa stabilisce che le emissioni di CO₂ associate a gas di scarico prodotti da impianti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, nonché quelle associate all'energia termica utilizzata in impianti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE e prodotta da impianti di cogenerazione, sono emissioni derivanti da «generatori elettrici».
- 3) Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e contraria agli obiettivi della direttiva 2003/87/CE nella misura in cui crea un'asimmetria escludendo dalla base di calcolo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettere a) e b), le emissioni associate alla combustione di gas di scarico o all'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione, mentre con riferimento alle stesse è prevista l'assegnazione gratuita a norma dell'articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87/CE nonché della decisione 2011/278/UE.

- 4) Se la decisione 2011/278/UE sia invalida e violi l'articolo 290 TFUE e l'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE nella parte in cui il suo articolo 15, paragrafo 3, modifica l'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettere a) e b), della direttiva 2003/87/CE sostituendo il riferimento agli «impianti che non sono contemplati dal paragrafo 3» con il riferimento agli «impianti che non sono produttori di elettricità».
- 5) Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e violi l'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE non essendo stata emanata secondo la procedura di regolamentazione con controllo prescritta all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 182/2011.
- 6) Se l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali [dell'Unione europea] debba essere interpretato nel senso di ostare al trattenimento di assegnazioni gratuite fondato sull'illegittimo calcolo di un fattore di correzione transettoriale.
- 7) Se l'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, da solo e/o in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE, debba essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di una disposizione di diritto nazionale in base alla quale alle assegnazioni gratuite in uno Stato membro si applica un fattore di correzione transettoriale uniforme illegittimamente calcolato, come quello stabilito nell'articolo 4 della decisione 2013/448/UE e relativo allegato II.
- 8) Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e violi l'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE nella parte in cui essa comprende soltanto emissioni provenienti da impianti che ricadono nel sistema comunitario dal 2008, con esclusione delle emissioni collegate ad attività rientranti nel sistema comunitario dal 2008 (nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE come modificato), ma svolte in impianti inclusi nel suddetto sistema già prima del 2008.
- 9) Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e violi l'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE nella parte in cui essa comprende soltanto emissioni provenienti da impianti che ricadono nel sistema comunitario dal 2013, con esclusione delle emissioni collegate ad attività rientranti nel sistema comunitario dal 2013 (nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE come modificato), ma svolte in impianti inclusi nel suddetto sistema già prima del 2013.

-
- ⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).
- ⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
- ⁽³⁾ Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) l'8 maggio 2014 — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Causa C-226/14)

(2014/C 303/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Eurogate Distribution GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia in contrasto con le disposizioni della direttiva 77/388/CEE⁽¹⁾ la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione per prodotti riesportati come merce non comunitaria, per i quali tuttavia è sorta un'obbligazione doganale a causa della violazione di un obbligo di cui all'articolo 204 del codice doganale comunitario⁽²⁾, consistente nella specie nel mancato adempimento nei termini dell'obbligo di iscrivere nella contabilità di magazzino prevista a tal fine il prelievo della merce da un deposito doganale al più tardi al momento del prelievo stesso.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

- 2) Se le disposizioni della direttiva 77/388/CEE impongano in tali casi la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione per i prodotti di cui trattasi o se gli Stati membri dispongono a tale riguardo di un margine di discrezionalità.
- 3) Se un magazzino doganale, che, nell'ambito di un rapporto di prestazione di servizi, immagazzina un prodotto proveniente da un paese terzo nel suo deposito doganale, senza poterne disporre, sia debitore dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione, sorta in conseguenza della sua violazione dell'obbligo di cui all'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 77/388/CEE in combinato disposto con l'articolo 204, paragrafo 1, del codice doganale comunitario, anche se il prodotto in questione non è impiegato ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva.

⁽¹⁾ Sesta Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, GU, L 145, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 12 maggio 2014 — DHL Hub Leipzig GmbH/Hauptzollamt Braunschweig

(Causa C-228/14)

(2014/C 303/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: DHL Hub Leipzig GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Braunschweig

Questione pregiudiziale

- Se l'imposta sul valore aggiunto all'importazione su beni che siano stati riesportati come merce non comunitaria sotto vigilanza doganale, per i quali tuttavia è sorta un'obbligazione doganale a causa della violazione di un obbligo di cui all'articolo 204 del codice doganale comunitario⁽¹⁾ — consistente nella specie nel mancato assolvimento nei termini della procedura di transito comunitario esterno tramite presentazione presso l'ufficio doganale competente prima dell'introduzione nel paese terzo — sia considerata legalmente non dovuta ai sensi dell'articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale in combinato disposto con le disposizioni della direttiva 2006/112/CE⁽²⁾, in ogni caso quando venga considerato debitore colui sul quale incombeva l'obbligo violato, senza che avesse potere dispositivo sui beni.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Verden (Germania) il 12 maggio 2014 — Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH

(Causa C-229/14)

(2014/C 303/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Verden

Parti

Ricorrente: Ender Balkaya

Resistente: Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione pertinente, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che osti a norme di legge o prassi nazionali che non ricomprendono nel calcolo del numero di lavoratori dipendenti previsto da tale disposizione i membri del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ancorché questi svolgano la loro attività sotto la direzione o il controllo di un altro organo della società medesima, ricevano una retribuzione a titolo di corrispettivo dell'attività svolta e non possiedano in proprio quote della società.
- 2) Se il diritto dell'Unione pertinente, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, debba essere interpretato nel senso che imponga necessariamente di considerare quali lavoratori nel calcolo degli organici previsto da tale disposizione anche coloro che, pur non ricevendo una retribuzione da parte del datore di lavoro, ma con il sostegno economico e con il riconoscimento degli enti pubblici competenti a promuovere l'occupazione, collaborino concretamente nell'intento di acquisire o approfondire conoscenze o di conseguire una formazione professionale («praticanti»), o se spetti agli Stati membri adottare disposizioni di legge o prassi nazionali al riguardo.

⁽¹⁾ GU L 225, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 16 maggio 2014 — Roman Bukovansky/Finanzamt Lörrach

(Causa C-241/14)

(2014/C 303/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Roman Bukovansky

Resistente: Finanzamt Lörrach

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 ⁽¹⁾ (BGBl. II 2001, 810 e segg.), adottato in forma di legge dal Bundestag il 2 settembre 2001 (BGBl. II 2001, 810) ed entrato in vigore il 1° giugno 2002 (in prosieguo: il «FZA» ovvero l'«Accordo sulla libera circolazione»), e in particolare il suo Preambolo, gli articoli 1, 2, 21, nonché gli articoli 7 e 9 dell'allegato I, debbano essere interpretate nel senso che ostano a che sia assoggettato alla tassazione tedesca, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del DBA-Svizzera, in combinato disposto con l'art. 15a, paragrafo 1, quarta frase, del DBA-Svizzera 1971/2002, un lavoratore subordinato trasferitosi dalla Germania in Svizzera, il quale non possiede la cittadinanza svizzera e che dal momento del suo trasferimento in Svizzera sia qualificabile come lavoratore frontaliero cosiddetto «all'inverso» ai sensi dell'articolo 15a, paragrafo 1, del DBA-Svizzera 1971/2002.

⁽¹⁾ GU L 114, pag. 6.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mannheim (Germania) il 19 maggio 2014 — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Firma Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel und Gerhard Vogel

(Causa C-242/14)

(2014/C 303/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Mannheim

Parti

Ricorrente: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Resistenti: Firma Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel und Gerhard Vogel

Questioni pregiudiziali

- Se un agricoltore il quale, non avendo stipulato a riguardo alcun accordo contrattuale con il titolare della privativa per ritrovati vegetali, abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta ottenuto mediante riutilizzo del prodotto del raccolto, sia tenuto al pagamento di un'equa compensazione ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e — qualora agisca deliberatamente o per negligenza — al risarcimento del danno per la violazione della privativa ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, del medesimo regolamento, già per il fatto che, al momento in cui utilizza effettivamente il prodotto del raccolto ai fini di moltiplicazione in campo, non ha ancora adempiuto all'obbligo di corrispondere un'equa remunerazione (canone per il riutilizzo) secondo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento citato, in combinato disposto con gli articoli 5 e seguenti del regolamento (CE) n. 1768/95 ⁽²⁾ della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94.
- Nell'ipotesi in cui la prima questione debba essere risolta nel senso che l'agricoltore può ancora adempiere all'obbligo ad esso incombente di corrispondere un equo canone per il riutilizzo anche dopo l'effettivo utilizzo del prodotto del raccolto ai fini di moltiplicazione in campo: se le disposizioni citate siano da interpretarsi nel senso che stabiliscono un termine entro cui l'agricoltore, che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta ottenuto mediante riutilizzo del prodotto del raccolto, debba adempiere all'obbligo ad esso incombente di corrispondere un equo canone per il riutilizzo, in modo tale che quest'ultimo sia da considerarsi «autorizzato» ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94, in combinato disposto con l'articolo 14 del regolamento stesso.

⁽¹⁾ GU L 227, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 173, pag. 14.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien (Austria) il 21 maggio 2014
— Thomas Cook Belgium NV/Thurner Hotel GmbH**

(Causa C-245/14)

(2014/C 303/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Thomas Cook Belgium NV

Convenuto: Thurner Hotel GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che il convenuto può chiedere il riesame giudiziale dell'ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del suddetto regolamento anche quando l'ingiunzione gli sia stata validamente notificata, ma a motivo delle indicazioni riguardo alla competenza del giudice nel modulo di domanda sia stata emessa da un giudice non competente.
- 2) Qualora si debba rispondere in senso affermativo alla prima questione: se sussistano circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, in conformità del considerando 25 della proposta modificata [COM(2006) 57 def.] della Commissione europea, del 7 febbraio 2006, relativa al documento 2004/0055 (COD), già per il fatto che l'ingiunzione di pagamento europea sia stata emessa sulla base di indicazioni nel modulo di domanda che successivamente possano rivelarsi errate, in particolare se da ciò dipende la competenza del giudice.

⁽¹⁾ GU L 399, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(Ungheria) il 26 maggio 2014 –Balázs György/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális
Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága**

(Causa C-251/14)

(2014/C 303/14)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Balázs György

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 4, paragrafo 1, e 5 della direttiva 98/70/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, debbano essere interpretati nel senso che, oltre ai requisiti qualitativi stabiliti dalla normativa nazionale adottata sulla base di detta direttiva, una diversa normativa nazionale non possa imporre al fornitore di combustibile dei requisiti qualitativi previsti da una norma nazionale e che integrano quelli stabiliti dalla direttiva stessa.
- 2) Se l'articolo 1, punti da 6 a 11, della direttiva 98/34/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione], debba essere interpretato nel senso che, qualora sia in vigore una regola tecnica (nel caso in esame un decreto ministeriale adottato in forza di un'autorizzazione legislativa), l'applicazione di una norma nazionale adottata nello stesso ambito può essere solo facoltativa e, di conseguenza, la legge non può disporre l'applicazione obbligatoria della stessa.
- 3) Se soddisfi il criterio della norma nazionale che viene messa a disposizione del pubblico, di cui all'[articolo 1], punto 6, della direttiva 98/34/CE, una norma che, nel momento in cui, secondo l'autorità amministrativa competente, avrebbe dovuto applicarsi, non era disponibile nella lingua nazionale.

⁽¹⁾ GU L 350, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 204, pag. 37.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(Ungheria) il 27 maggio 2014 — Robert Michal Chmielewski/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi
Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága**

(Causa C-255/14)

(2014/C 303/15)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Robert Michal Chmielewski

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'importo della sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'articolo 5/A della legge XLVIII del 2007, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 1889/2005 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (in prosieguo: la «legge nazionale di esecuzione»), soddisfi il requisito di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, secondo cui le sanzioni stabilite dal diritto nazionale devono essere efficaci, dissuasive e, nel contempo, proporzionate alla violazione commessa e all'obiettivo perseguito.

- 2) Se l'articolo 5/A della legge nazionale di esecuzione, a causa dell'importo delle sanzioni ivi stabilite, violi il divieto di restrizioni dissimulate al libero movimento dei capitali sancito dall'articolo 65, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(¹) GU L 309, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 28 maggio 2014 — Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-256/14)

(2014/C 303/16)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrenti: Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione europea si opponga alla liquidazione dell'IVA al momento della ripercussione, senza maggiorazione alcuna, da parte di una impresa privata che fornisce infrastrutture di distribuzione di gas naturale ad un'impresa che acquista i suoi servizi, degli importi della tassa di occupazione del sottosuolo, pagati ai comuni in cui sono presenti tubature facenti parte di tali infrastrutture.
- 2) Se, dal momento che le tasse di occupazione del sottosuolo sono liquidate dagli enti locali, nell'esercizio dei loro poteri di autorità, senza liquidazione dell'IVA, il diritto dell'Unione europea si opponga alla liquidazione dell'IVA al momento della ripercussione degli importi di tali tasse pagate da un'impresa privata che fornisce infrastrutture di distribuzione di gas naturale ad un'impresa che acquista i suoi servizi

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 28 maggio 2014 — C. van der Lans/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Causa C-257/14)

(2014/C 303/17)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: C. van der Lans

Convenuta: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Questioni pregiudiziali

- 1) Come debba essere interpretata la nozione di evento di cui al considerando 14 [del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91]
- 2) Alla luce del punto 22 della sentenza Wallentin ⁽²⁾, le circostanze eccezionali, di cui al citato considerando 14, non coincidono con i casi citati come esempio nell'elenco figurante nella seconda frase del considerando 14, casi che nel punto 22 sono definiti dalla Corte come eventi. Se sia corretto che gli eventi, di cui al citato punto 22, non coincidono con l'evento di cui al considerando 14 del regolamento.
- 3) Cosa si intenda per circostanze eccezionali che sono collegate all'evento di «improvvisi carenze del volo sotto il profilo della sicurezza», menzionato al citato considerando 14, ai sensi del punto 23 della sentenza Wallentin, se le «improvvisi carenze del volo» non possono di per sé configurare circostanze eccezionali, ai sensi del punto 22, ma possono soltanto produrre siffatte circostanze.
- 4) Ai sensi del punto 23 della sentenza Wallentin, un problema tecnico può rientrare nel novero delle «improvvisi carenze del volo» ed è pertanto un «evento» ai sensi del punto 22 della sentenza Wallentin; le circostanze collegate a detto evento possono tuttavia essere considerate eccezionali se riguardano un evento che non sia inerente al regolare esercizio delle attività del vettore aereo e sfugga al suo effettivo controllo, per la sua natura o per la sua origine, ai sensi del punto 23 della sentenza Wallentin; secondo il punto 24, risolvere un problema tecnico causato da una carenza nella manutenzione di un apparecchio deve essere considerato inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo; pertanto siffatti problemi tecnici di per sé non possono costituire circostanze eccezionali, ai sensi del punto 25 della sentenza Wallentin. Da queste considerazioni sembra discendere che un problema tecnico che rientra nelle «improvvisi carenze di volo» configura al contempo un evento che può essere collegato a circostanze eccezionali, e può configurare esso stesso una circostanza eccezionale. Quale interpretazione debba essere data ai punti da 22 a 25 della sentenza Wallentin al fine di evitare questa apparente contraddizione.
- 5) Nella giurisprudenza dei giudici di primo grado l'espressione: «inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo» viene regolarmente interpretata come: «ricollegata alle regolari attività del vettore aereo» — interpretazione del resto conforme al termine neerlandese «inerente» (che non costituisce il testo autentico della sentenza) — di modo che, ad esempio, neppure incontri con uccelli o con nubi di cenere sono considerati come eventi ai sensi del punto 23 della sentenza Wallentin. Un'altra giurisprudenza pone l'accento sull'espressione: «e sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine», del pari figurante al punto 23 della sentenza Wallentin. Se l'espressione «inerente a» debba essere interpretata nel senso che solo eventi posti effettivamente sotto il controllo del vettore aereo rientrano in questa nozione.
- 6) In che senso debba essere letto il punto 26 della sentenza Wallentin, ovvero come esso debba essere interpretato alla luce della risposta che la Corte darà alle questioni 4 e 5.
- 7) a. Se la questione 6 viene risolta nel senso che i problemi tecnici, rientranti nel novero delle improvvisi carenze di volo sotto il profilo della sicurezza, configurano circostanze eccezionali che possono determinare un richiamo all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, qualora derivino da un evento non inerente all'esercizio regolare delle attività del vettore aereo e che sfugga al suo effettivo controllo, se ciò significhi che un problema tecnico che sorge spontaneamente e non è imputabile ad una carenza di manutenzione e che non è neppure venuto alla luce nel corso di un regolare controllo (le citate ispezioni A-D e l'ispezione giornaliera sopra menzionati nei fatti della causa) può o invece non può configurare una circostanza eccezionale — ammesso che non potesse essere scoperto durante detti controlli regolari — in quanto non è possibile indicare un evento ai sensi del punto 26, e pertanto non si può stabilire se esso sia inerente all'esercizio delle attività del vettore aereo e sfugga dunque al suo controllo.

- b. Se la questione 6 viene risolta nel senso che i problemi tecnici, che rientrano nel novero delle improvvise carenze di volo, sono eventi ai sensi del punto 22 e il problema tecnico è sorto spontaneamente e non è imputabile ad una carenza di manutenzione, né è stato scoperto in occasione di un regolare controllo (le citate ispezioni A-D e l'ispezione giornaliera), se detto problema tecnico sia inerente o meno all'esercizio delle attività del vettore aereo e se sfugga o meno al suo controllo, ai sensi del citato punto 26.
- c. Se la questione 6 viene risolta nel senso che i problemi tecnici, che rientrano nel novero delle improvvise carenze di volo, sono eventi ai sensi del punto 22 e il problema tecnico è sorto spontaneamente e non è imputabile ad una carenza di manutenzione, né è stato scoperto in occasione di un regolare controllo (le citate ispezioni A-D e l'ispezione giornaliera), quali circostanze debbano essere collegate a detto problema tecnico e quando dette circostanze debbano considerarsi eccezionali, di modo da giustificare un richiamo all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento.
- 8) Un vettore aereo può invocare le circostanze eccezionali soltanto se può dimostrare che la cancellazione/il ritardo del volo è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Se sia corretto concludere che l'adozione di tutte le misure del caso comprenda l'evitare del configurarsi delle circostanze eccezionali e non l'adozione di provvedimenti per mantenere il ritardo entro il termine di 3 ore, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c-iii del regolamento n. 261/2004 unitamente ai punti da 57 a 61 della sentenza *Sturgeon* (C-402/07) ⁽³⁾.
- 9) In linea di principio si possono ipotizzare due tipi di provvedimenti per contenere i ritardi causati da problemi tecnici ad un massimo di 3 ore, ossia, da un lato, mantenere una scorta di pezzi di riserva in diversi luoghi in tutto il mondo, dunque non solo nell'aeroporto di registrazione della compagnia, e, dall'altro, trasferire su altri voli i passeggeri del volo ritardato. Se le compagnie aeree, nello stabilire la portata delle scorte da mantenere e in quali luoghi del mondo conservarle, debbano basarsi su quanto è usuale nell'aviazione, anche presso le compagnie aeree che sono vincolate solo in parte dal regolamento.
- 10) Se, nel rispondere alla questione se siano state adottate tutte le misure del caso per limitare il ritardo occorso a causa di problemi tecnici che pregiudicano la sicurezza, il giudice debba tenere conto delle circostanze che aumentano gli effetti di un ritardo, come la circostanza che l'apparecchio interessato dal problema tecnico, come nella fattispecie in esame, prima di rientrare nell'aeroporto di registrazione deve atterrare in diversi altri aeroporti, il che può determinare un'ulteriore perdita di tempo.

⁽¹⁾ GU L 46, pag. 1.

⁽²⁾ Sentenza Wallentin-Hermann, C-549/07, EU:C:2008:771

⁽³⁾ Sentenza *Sturgeon* e a., C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716.

Impugnazione proposta il 3 giugno 2014 da Debonair Trading Internacional Ld^a avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 3 aprile 2014, causa T-356/12, Debonair Trading Internacional Ld^a/ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-270/14 P)

(2014/C 303/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Debonair Trading Internacional Ld^a (rappresentante: T. Alkin, Barrister)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- 1) annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza, che ha respinto il ricorso per la restante parte;
- 2) rinviare la causa al Tribunale per ulteriore esame, con indicazioni sulla normativa applicabile;
- 3) condannare il convenuto a sopportare le spese di giudizio dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce un solo motivo di diritto, segnatamente la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario ⁽¹⁾. In sostanza, essa lamenta che il Tribunale ha errato quando ha preteso di limitare le condizioni nelle quali può sorgere un rischio di confusione tra una «famiglia» di marchi e un marchio successivo. In via alternativa, la ricorrente addebita al Tribunale di aver omissso di effettuare un'analisi complessiva del rischio di confusione prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Spagna) il 5 giugno 2014 — Banco de Santander S.A.

(Causa C-274/14)

(2014/C 303/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Parti del procedimento principale

Ricorrente: Banco de Santander S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2011/5/CE della Commissione europea, del 28 ottobre 2009 ⁽¹⁾, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07, debba essere interpretato nel senso che il legittimo affidamento da esso riconosciuto deve ritenersi applicabile, nei limiti indicati dal medesimo paragrafo, alla deduzione dell'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS in relazione alle acquisizioni indirette di partecipazioni in società non residenti realizzate attraverso l'acquisizione diretta di una società holding non residente.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia nulla la decisione C(2013) 4399 definitiva del 17 luglio 2013, nel procedimento relativo all'aiuto di Stato SA.35550 (13/C) (ex 13/NN, ex 12/CP) — Ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni in società non residenti, con cui si dispone l'apertura del procedimento previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, TFUE per violazione del medesimo articolo 108 TFUE e del regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽²⁾ del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (divenuto articolo 108 TFUE).

⁽¹⁾ GU 2011, L 7, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 83, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il
5 giugno 2014 — Gmina Wrocław/Minister Finansów**

(Causa C-276/14)

(2014/C 303/20)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Gmina Wrocław

Resistente: Minister Finansów

Questione pregiudiziale

Se alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea un'unità organizzativa di un comune (ossia di un ente locale in Polonia) possa essere considerata soggetto passivo dell'IVA qualora effettui operazioni in veste diversa da quella di pubblica autorità ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾ anche se non soddisfa il requisito dell'autonomia (dell'indipendenza) previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva in parola.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il
5 giugno 2014 — PPUH Stehcemp Sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek/
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi**

(Causa C-277/14)

(2014/C 303/21)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: PPUH Stehcemp Sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2, punto 1, l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, l'articolo 5, paragrafo 1, nonché l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾ (in prosieguo: la «sesta direttiva») debbano essere interpretati nel senso che un'operazione effettuata in circostanze come quelle del procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale, nelle quali né il soggetto passivo, né le autorità fiscali riescono ad identificare il fornitore dei beni, costituisca una cessione di beni.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), nonché l'articolo 22, paragrafo 3, della sesta direttiva debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale in base alla quale, in circostanze come quelle del procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale, l'imposta non può essere detratta da parte del soggetto passivo, in quanto la fattura è stata emessa da un soggetto che non era il vero fornitore dei beni e non è possibile identificare l'effettivo fornitore dei beni né imporre a quest'ultimo il pagamento dell'imposta, o identificare la persona responsabile per l'emissione della fattura ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 6 giugno 2014 — SC Enterprise Focused Solutions SRL/Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

(Causa C-278/14)

(2014/C 303/22)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti

Ricorrente: SC Enterprise Focused Solutions SRL

Convenuto: Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 23, paragrafo 8, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 ⁽¹⁾, possa essere interpretato nel senso che, quando l'amministrazione aggiudicatrice definisce le specifiche tecniche del prodotto oggetto del contratto di appalto tramite rinvio ad un determinato marchio, le caratteristiche del prodotto equivalente offerto debbano essere riferite solo alle specifiche tecniche dei prodotti che si trovano in produzione o possano anche essere riferite ai prodotti esistenti sul mercato ma la cui produzione è cessata.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 13, pag. 114).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover (Germania) il 6 giugno 2014
— Catharina Smets, Franciscus Vereijken/TUIfly GmbH

(Causa C-279/14)

(2014/C 303/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Catharina Smets, Franciscus Vereijken

Resistente: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, alla luce del considerando 15, il regolamento n. 261/2004⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che la sopravvenienza di una circostanza eccezionale la quale, in seguito al suo verificarsi, induca i vettori aerei a deviare volutamente i voli e a riprogrammare anzitutto i voli direttamente interessati dalla circostanza eccezionale, possa giustificare un ritardo ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, nonché esonerare il vettore aereo dall'obbligo di compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 nei confronti del passeggero, il cui volo sia stato operato solo dopo la possibile eliminazione delle suddette circostanze e la possibile riorganizzazione di tutti i voli.
- 2) Se, in tale contesto, l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che il vettore aereo, operante voli secondo un sistema di circolazione, abbia adottato tutte le misure del caso e sia pertanto esonerato dall'obbligo di compensazione pecuniaria, qualora trasporti passeggeri il cui volo abbia già accumulato un notevole ritardo direttamente a causa di una circostanza eccezionale, servendosi principalmente, in realtà, di altri aeromobili circolazione.
- 3) Se, alla luce del considerando 15, si possa ritenere che la presenza di circostanze eccezionali possa essere ravvisata soltanto in relazione all'aeromobile direttamente interessato dallo sciopero, che può riguardare uno o più voli di detto aeromobile, oppure se la cerchia debba essere estesa a diversi aeromobili.
- 4) Se, nel quadro delle misure del caso di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, alla compagnia aerea venga accordato l'utilizzo di aeromobili non interessati dallo sciopero per ridurre al minimo le conseguenze di quest'ultimo sui passeggeri che ne sono direttamente colpiti e, dunque, la ripartizione delle conseguenze di uno sciopero su diversi aeromobili e passeggeri.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Törvényszék (Ungheria) l'11 giugno 2014
— Eurospeed Ltd/Szegedi Törvényszék

(Causa C-287/14)

(2014/C 303/24)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Gyulai Törvényszék

Parti

Ricorrente: Eurospeed Ltd

Convenuto: Szegedi Törvényszék

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il fatto che il soggetto su cui grava l'obbligo di risarcimento derivante da una violazione del diritto dell'Unione sia lo Stato membro escluda l'applicazione della normativa in materia di responsabilità contro l'organo statale che abbia effettivamente commesso la violazione, in sede di valutazione di un'azione di risarcimento danni promossa su tale fondamento.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 561/2006 ⁽¹⁾ escluda l'adozione da parte dello Stato membro di disposizioni di diritto nazionale che prevedono conseguenze giuridiche applicabili, in caso di inadempimento degli obblighi previsti in tale regolamento, nei riguardi del conducente del veicolo che abbia effettivamente commesso l'infrazione di cui trattasi, a titolo di responsabilità concorrente con l'impresa di trasporti o di responsabilità alternativa.
- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se si debba dare ritenere che una decisione di un giudice nazionale (che statuisca in sede di contenzioso amministrativo) la quale, anziché basarsi sull'articolo 10, paragrafo 3, si fondi sulle disposizioni di diritto nazionale contrarie a tale disposizione violi manifestamente il diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Timiș (Romania) il 12 giugno 2014 —
Silvia Ciup/Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș — Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara**

(Causa C-288/14)

(2014/C 303/25)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Timiș

Parti

Ricorrente: Silvia Ciup

Convenuta: Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara

Questione pregiudiziale

Se i principi di equivalenza e di effettività dei rimedi per le violazioni del diritto dell'Unione europea, sanciti dalla giurisprudenza della Corte, nonché il diritto di proprietà di cui all'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni di diritto nazionale le quali differiscono, con una rateizzazione su un periodo di 5 anni, il rimborso delle tasse riscosse in violazione del diritto comunitario e quello dei relativi interessi, rimborsi disposti con sentenze divenute esecutive entro il 31 dicembre 2015.

Impugnazione proposta il 12 giugno 2014 dal Faci SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 20 marzo 2014, causa T-46/10, Faci SpA/Commissione europea

(Causa C-291/14 P)

(2014/C 303/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Faci SpA (rappresentanti: S. Piccardo, avvocato, S. Crosby, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del 20 marzo 2014 del Tribunale nella causa T-46/10, oppure,
- in alternativa, cancellare o ridurre in modo sostanziale l'ammenda imposta alla ricorrente, oppure
- rinviare la causa al Tribunale ai fini di una nuova valutazione, e,
- in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente in primo grado e nella presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è proposta avverso la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 20 marzo 2014, causa T-46/10, nella quale il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente il 28 gennaio 2010 avverso la decisione della Commissione C(2009) 8682 definitivo, dell'11 novembre 2009, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.589 — Stabilizzanti termici) ⁽¹⁾.

La ricorrente solleva due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto non ha esaminato la gravità della violazione nell'epoca successiva al novembre 1996 facendo riferimento al cambiamento nella natura del cartello, omettendo così di prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti ai fini del calcolo dell'ammenda inflitta alla ricorrente e, pertanto, ha violato il punto 20 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 e/o l'articolo 23 del regolamento n. 1/2003 ⁽²⁾ e l'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che il Tribunale ha omesso di effettuare un controllo giurisdizionale effettivo e approfondito della suddetta decisione, in quanto ha concluso, senza aver esaminato i fatti, che la ricorrente si era comportata esattamente come tutte le altre imprese coinvolte ad eccezione del fatto che aveva attuato in modo meno rigoroso l'intesa, e in quanto ha respinto senza esaminarlo il motivo secondo cui la concorrenza era stata illegittimamente distorta a scapito della ricorrente mediante l'applicazione del punto 35 dei suddetti orientamenti a un concorrente, Bärlocher.

⁽¹⁾ GU C 307, 12.11.2010, pag. 9.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, 4.1.2003, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshof (Austria) il 13 giugno 2014
— Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer**

(Causa C-293/14)

(2014/C 303/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Obersten Gerichtshof

Parti

Ricorrente in cassazione: Gebhart Hiebler

Resistente in cassazione: Walter Schlagbauer

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera i), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ⁽¹⁾, l'attività professionale di uno spazzacamino nel suo complesso sia esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva per il fatto che gli spazzacamini svolgono anche compiti nell'ambito del servizio antincendi (controllo antincendi, perizie nel corso di procedimenti edilizi, ecc.).

In caso di risposta negativa alla prima questione:

- 2) Se una normativa nazionale in base alla quale la licenza di esercizio dell'attività di spazzacamino è limitata, in linea di principio, a una determinata «zona di spazzatura dei camini» sia compatibile con l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE.

⁽¹⁾ GU L 376, pag. 36.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 16 giugno 2014 —
DOW Benelux e a./Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu**

(Causa C-295/14)

(2014/C 303/28)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: DOW Benelux BV, Esso Nederland BV en ExxonMobil Chemical Holland BV, Kuwait Petroleum Europoort BV, Rütgers Resins BV en Koppers Netherlands BV, Yara Sluiskil BV, BP Raffinaderij Rotterdam BV, Zeeland Refinery NV, ESD-SIC BV, DSM Delft Permit BV, SABIC Innovative Plastics BV, Shell Nederland Raffinaderij BV en Shell Nederland Chemie BV, Akzo Nobel Chemicals BV en Akzo Nobel Industrial Chemicals BV, Emerald Kalama Chemical BV, Nedmag Industries Mining & Manufacturing Holding BV, Rosier Nederland BV, Nederlandse Aardolie Maatschappij BV, Tata Steel IJmuiden BV, Chemelot Site Permit BV, Eska Graphic Board BV, Koch HC Partnership BV

Resistente: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 263, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che i gestori degli impianti a cui, con decorrenza dal 2013, si applicavano le disposizioni sullo scambio delle quote di emissioni di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275), ad eccezione dei gestori degli impianti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 3, di detta direttiva e dei nuovi entranti, avrebbero certamente potuto chiedere l'annullamento dinanzi al Tribunale della decisione della Commissione del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2013/448/UE, GU L 240), nella misura in cui al riguardo è stato determinato il fattore di correzione transettoriale uniforme.
- 2) Se la decisione 2013/448/UE, nella misura in cui essa fissa il fattore di correzione transettoriale uniforme, sia invalida in quanto non è stata adottata ai sensi della procedura di regolamentazione con controllo, prevista all'articolo 10 bis, comma 1, della direttiva 2003/87/CE.
- 3) Se l'articolo 15 della decisione della Commissione del 27 aprile 2011, 2011/278/UE, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni, ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130), sia incompatibile con l'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, in quanto il primo articolo osta a che il fattore di correzione transettoriale uniforme sia calcolato tenendo conto delle emissioni di impianti produttori di elettricità. In tal caso, quali siano gli effetti di detta incompatibilità sulla decisione 2013/448/UE.
- 4) Se la decisione 2013/448/UE, nei limiti in cui essa fissa il fattore di correzione transettoriale uniforme, sia invalida in quanto essa è fondata anche su dati presentati in esecuzione dell'articolo 9 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, senza che fossero state determinate le disposizioni di cui al detto paragrafo, adottate in osservanza dell'articolo 14, paragrafo 1.
- 5) Se la decisione 2013/448/EU, nei limiti in cui essa fissa il fattore di correzione transettoriale uniforme, sia contraria, segnatamente, all'articolo 296 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁽¹⁾, in quanto in detta decisione sono indicati solo parzialmente i quantitativi di emissioni e di quote determinanti per calcolare il fattore di correzione.
- 6) Se la decisione 2013/448/EU, nei limiti in cui essa fissa il fattore di correzione transettoriale uniforme, sia contraria, segnatamente, all'articolo 296 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto detto fattore di correzione è stato determinato sulla base di dati di cui i gestori degli impianti interessati allo scambio di emissioni non hanno potuto prendere conoscenza.

⁽¹⁾ GU 2000, C 364, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 17 giugno 2014
— Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo
Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL**

(Causa C-297/14)

(2014/C 303/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Rüdiger Hobohm

Convenuti: Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

Questione pregiudiziale

Se un consumatore possa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), seconda alternativa, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1, seconda alternativa, del regolamento (CE) n. 44/2001 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 21, pag. 1), agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha il proprio domicilio nei confronti di una controparte contrattuale che esercita la propria attività professionale o commerciale in un altro Stato membro dell'Unione europea nel caso in cui il contratto su cui si fonda l'azione non rientri direttamente nell'ambito di una siffatta attività della controparte contrattuale diretta verso lo Stato membro in cui il consumatore ha il domicilio, ma il contratto mira tuttavia alla realizzazione dell'obiettivo commerciale perseguito mediante un altro contratto precedentemente stipulato dalle parti e già eseguito rientrante nell'ambito di applicazione delle succitate disposizioni.

⁽¹⁾ GU 2001, L 12, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 16 giugno 2014 — Alain Laurent Brouillard/Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione di referendari presso la Cour de cassation, Stato belga

(Causa C-298/14)

(2014/C 303/30)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Alain Laurent Brouillard

Resistenti: Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione di referendari presso la Cour de cassation, Stato belga

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 45 e 49 TFUE e la direttiva 2005/36 del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che si applicano in una situazione in cui un cittadino belga, che risiede in Belgio e non ha esercitato attività professionali in un altro Stato membro, indica a sostegno della sua domanda di partecipazione a un concorso per l'assunzione di referendari presso la Cour de cassation belga di essere in possesso di un diploma rilasciato da un'università francese, vale a dire un master in giurisprudenza, economia, gestione, a finalità professionale, con menzione in diritto privato, specializzazione giurista-linguista rilasciato il 22 novembre 2010 dall'università di Poitiers.
- 2) Se la funzione di referendario presso la Cour de cassation belga, per la quale l'articolo 259 duodecies del codice giudiziario prevede che la nomina è subordinata alla condizione di disporre del titolo di dottorato o di laurea in giurisprudenza, sia regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della menzionata direttiva 2005/36 del 7 settembre 2005.

- 3) Se la funzione di referendario presso la Cour de cassation, i cui compiti sono definiti dall'articolo 135 bis del codice giudiziario, costituisca un impiego nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, TFUE e se quest'ultima disposizione escluda pertanto l'applicazione degli articoli 45 e 49 TFUE e della direttiva 2005/36 del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
- 4) Qualora gli articoli 45 e 49 TFUE e la direttiva 2005/36 del 7 settembre 2005 siano applicabili nella fattispecie, se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che ostano a che la commissione giudicatrice per l'assunzione di referendari presso la Cour de cassation subordini la partecipazione al concorso di cui trattasi al possesso di un titolo di dottorato o di laurea in giurisprudenza rilasciati da un'università belga o al riconoscimento, da parte della Comunità francese, competente in materia di insegnamento, dell'equipollenza accademica del master, rilasciato al ricorrente dall'università francese di Poitiers, con un grado di dottore, laureato o titolare di un diploma di laurea magistrale in giurisprudenza rilasciato da un'università belga.
- 5) Qualora gli articoli 45 e 49 TFUE e la direttiva 2005/36 del 7 settembre 2005 siano applicabili nella fattispecie, se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che impongono alla commissione giudicatrice per l'assunzione di referendari presso la Cour de cassation di comparare le qualifiche del ricorrente, risultanti dai suoi diplomi e dalla sua esperienza professionale, con quelle conferite dal grado di dottore o laureato in giurisprudenza rilasciato da un'università belga e, se del caso, imporgli una misura compensativa di cui all'articolo 14 della direttiva 2005/36.

(¹) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Antwerpen (Belgio) il
20 giugno 2014 — Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA**

(Causa C-300/14)

(2014/C 303/31)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Imtech Marine Belgium NV

Convenuta: Radio Hellenic SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la mancata applicazione diretta del regolamento (CE) n. 805/2004 (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, costituisca una violazione dell'articolo 288 (versione consolidata) del trattato del 25 marzo 1957 sul funzionamento dell'Unione europea in quanto

— il legislatore belga ha omissso di trasporre detto regolamento nel diritto nazionale e

— il legislatore belga ha omissso — nonostante la normativa belga preveda l'opposizione e l'impugnazione — di prevedere una procedura di riesame.

- 2) In caso di risposta negativa, considerato che un regolamento (CE) ha efficacia diretta, cosa si intenda per «riesame di una decisione» all'articolo 19, paragrafo 1, del [regolamento n. 805/2004]. Se occorra prevedere una procedura di riesame (omissis) solo se la notifica di una citazione/di una domanda giudiziale è avvenuta con una delle modalità previste dall'articolo 14 del [regolamento n. 805/2004], in altri termini: senza prova di ricevimento. Se la normativa belga, mediante l'opposizione, di cui agli articoli 1047 e segg. del codice di procedura civile belga, e l'impugnazione, di cui agli articoli 1050 e segg. del codice di procedura civile belga, non offra adeguate garanzie per soddisfare [il] criteri[o] della «procedura di riesame» previst[o] all'articolo 19, paragrafo 1, del [regolamento n. 805/2004].
- 3) Se l'articolo 50 del codice di procedura civile belga, che consente di prorogare i termini di prescrizione di cui agli articoli 860, secondo paragrafo, 55 e 1048 del codice di procedura civile belga, in caso di forza maggiore o per circostanze eccezionali per ragioni non imputabili all'interessato [,] offra una tutela adeguata, ai sensi dell'articolo 19, lettera b) del [regolamento n. 805/2004].
- 4) Se la certificazione come titolo esecutivo europeo per crediti non contestati sia un provvedimento giurisdizionale che deve essere richiesto nell'atto introduttivo del ricorso. In caso di risposta affermativa, se il giudice debba certificare la decisione come titolo esecutivo europeo e il cancelliere debba fornire la prova della certificazione. In caso di risposta negativa: se possa essere compito di un cancelliere certificare la decisione come titolo esecutivo europeo.
- 5) Nel caso in cui la certificazione come titolo esecutivo europeo non costituisca un provvedimento giurisdizionale, se il ricorrente — che non abbia chiesto nell'atto introduttivo del ricorso un titolo esecutivo europeo — possa chiedere al cancelliere successivamente, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, di certificare la tale sentenza come titolo esecutivo europeo.

(¹) GU L 143, pag. 15.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 24 giugno 2014 — Pfothenhilfe-Ungarn e.V./Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

(Causa C-301/14)

(2014/C 303/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Pfothenhilfe-Ungarn e.V.

Convenuto: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Interveniente: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Questioni pregiudiziali

- 1) Se costituisca trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1/2005 ⁽¹⁾, il trasporto effettuato da un'associazione per la protezione degli animali riconosciuta come soggetto di pubblica utilità e diretto ad affidare a terzi cani randagi a fronte del pagamento di un compenso («tassa di protezione»)
 - a) inferiore o appena sufficiente a coprire le spese sostenute dall'associazione per l'animale, il trasporto e l'affidamento,
 - b) superiore alle suddette spese, fermo restando che il profitto conseguito è impiegato per finanziare le spese rimaste scoperte per l'affidamento di altri cani randagi, le spese per tali cani o altri programmi di protezione degli animali.
- 2) Se sia un operatore che effettua scambi comunitari ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 90/425/CEE ⁽²⁾ un'associazione per la protezione degli animali riconosciuta come soggetto di pubblica utilità che trasferisce cani randagi in Germania e li affida a terzi dietro pagamento di un compenso («tassa di protezione»)
 - a) inferiore o appena sufficiente a coprire le spese sostenute dall'associazione per l'animale, il trasporto e l'affidamento,
 - b) superiore alle suddette spese, fermo restando che il profitto conseguito è impiegato per finanziare le spese rimaste scoperte per l'affidamento di altri cani randagi, le spese per tali cani o altri programmi di protezione degli animali.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, pag. 29).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il
25 giugno 2014 — Direktor na Agentsia «Mitnitsi»/«Biovet» AD**

(Causa C-306/14)

(2014/C 303/33)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente per cassazione: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

Resistente nel giudizio di cassazione: «Biovet» AD

Questioni pregiudiziali

1. Quale significato abbia la nozione di «processo di fabbricazione» di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche ⁽¹⁾, e se la suddetta nozione comprenda la pulizia e/o la disinfezione come processi finalizzati a conseguire determinati livelli di nettezza, prescritti dalle buone prassi di fabbricazione dei medicinali.

2. Se l'articolo 27, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 92/83 consenta che gli Stati membri, dopo aver stabilito per via legislativa l'esenzione dell'alcol dall'accisa armonizzata, a condizione che esso sia impiegato in un processo di fabbricazione e che il prodotto finale non contenga alcol, introducano una norma in base alla quale, ai fini dell'applicazione della suddetta esenzione, l'alcol utilizzato a scopi di pulizia non si considera impiegato nel processo di fabbricazione.
3. Se, con riguardo ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, sia legittimo introdurre, con effetto immediato (ossia senza un adeguato lasso di tempo che consenta un adeguamento del comportamento degli operatori economici), una finzione come quella di cui all'articolo 22, paragrafo 7, dello ZADS, la quale, nel caso di un'esenzione dall'accisa introdotta discrezionalmente da uno Stato membro, limiti il rimborso dell'imposta sull'alcol utilizzato come prodotto per pulizia.

(¹) GU L 316, pag. 21.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ráckevei Járásbíróság (Ungheria) il 1° luglio 2014
— Banif Plus Bank Zrt./Lantos Márton e Lantos Mártonné

(Causa C-312/14)

(2014/C 303/34)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Ráckevei Járásbíróság

Parti

Ricorrente: Banif Plus Bank Zrt.

Resistenti: Lantos Márton e Lantos Mártonné

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si debba ritenere che, in forza di quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 (servizi e attività di investimento) e 17 (strumento finanziario) nonché all'allegato I, sezione C, punto 4 (operazioni a termine in valuta estera, strumenti derivati) della direttiva 2004/39/CE (¹), costituisca uno strumento finanziario l'offerta al cliente di un'operazione (di cambio) che, giuridicamente configurata quale contratto di prestito in valuta estera, consiste in una compravendita a pronti al momento della concessione del prestito e a termine al momento del rimborso, che viene eseguita mediante la conversione in fiorini ungheresi di un importo registrato in valuta estera e che espone il prestito del cliente agli effetti e ai rischi (rischio di cambio) del mercato dei capitali.
- 2) Se si debba ritenere che, in forza di quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 1, punto 6 (negoiazione per conto proprio) e all'allegato I, sezione A, punto 3 (negoiazione per conto proprio), della direttiva 2004/39/CE, costituisca un servizio o un'attività di investimento un'attività di negoziazione per conto proprio effettuata in relazione allo strumento finanziario descritto nella prima questione.
- 3) Se l'istituzione finanziaria debba procedere alla valutazione di adeguatezza imposta dall'articolo 19, paragrafi 4 e 5, della direttiva di cui trattasi, tenendo conto del fatto che l'operazione a termine in valuta estera che costituisce un servizio di investimento relativo a strumenti finanziari derivati è stata offerta quale parte di un altro prodotto finanziario (vale a dire un contratto di prestito) e che lo strumento derivato costituisce di per sé uno strumento finanziario complesso. Se si debba ritenere che non risulti applicabile l'articolo 19, paragrafo 9, della direttiva a motivo del fatto che, poiché i rischi assunti dal cliente in relazione al prestito e allo strumento finanziario sono sostanzialmente diversi, risulta indispensabile la valutazione dell'adeguatezza nei limiti in cui l'operazione contiene uno strumento derivato.

- 4) Se l'elusione dell'articolo 19, paragrafi 4 e 5, della direttiva di cui trattasi dia luogo alla dichiarazione di nullità del contratto di prestito stipulato tra la banca e il cliente.

(¹) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 2 luglio 2014 — Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-316/14)

(2014/C 303/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Rüsselsheim

Parti

Ricorrenti: Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock

Resistente: Condor Flugdienst GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se siano da considerare circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (¹), gli interventi di terzi, che operano sotto la propria responsabilità e ai quali sono stati affidati compiti che rientrano nell'attività del vettore operativo.
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): Se in sede di decisione sia rilevante da quale soggetto (società aerea, gestore aeroportuale, ecc.) sia stato incaricato il terzo.

(¹) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Ricorso proposto il 2 luglio 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-317/14)

(2014/C 303/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren, D. Martin, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il Regno del Belgio, esigendo dai candidati ai posti nei servizi locali istituiti nelle regioni di lingua francese o di lingua tedesca, candidati i cui diplomi o certificati non attestino il compimento degli studi nella lingua di cui trattasi, come mezzo esclusivo di prova delle conoscenze linguistiche richieste per avere accesso a tali posti, il conseguimento del certificato rilasciato dal SELOR, previo superamento dell'esame organizzato da tale organismo, è venuto meno agli obblighi impostigli dall'articolo 45 TFUE e dal regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione ⁽¹⁾.
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il requisito di un mezzo esclusivo di prova per attestare conoscenze linguistiche, previsto dalla legislazione belga come previa condizione di accesso ai posti da assegnare nei servizi pubblici locali delle regioni di lingua francese o di lingua tedesca per i candidati i cui diplomi non attestino che abbiano compiuto i loro studi nella lingua di cui trattasi, costituirebbe una discriminazione vietata dall'articolo 45 TFUE, nonché dal regolamento (UE) n. 492/2011.

⁽¹⁾ GU L 141, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(Ungheria) l'8 luglio 2014 — Szemerey Gergely/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi
Szerve**

(Causa C-330/14)

(2014/C 303/37)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Szemerey Gergely

Resistente: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si debbano interpretare il principio di flessibilità e di possibilità di modifica previsti dal [considerando] 20 del regolamento (CE) n. 796/2004 ⁽¹⁾, del [considerando] 27 di quest'ultimo e dai [considerando] 18, 23 e 26 del regolamento (CE) n. 1122/2009 ⁽²⁾ nel senso che è ad essi contraria una normativa nazionale ai sensi della quale, in caso di coltivazione di una specie vegetale rara, occorre allegare alla domanda di pagamento il certificato relativo alla specie vegetale rara, tenendo conto della prassi amministrativa in forza della quale si è consentito di presentare la domanda di certificato prima della richiesta di pagamento soltanto tra il 2 e il 15 aprile 2010, si è consentito solo di allegarlo contemporaneamente alla presentazione della domanda di pagamento unico e la normativa non ha consentito di sanare la rettifica del vizio della domanda consistente nella mancanza di certificato.
- 2) Se tale regime sia conforme all'obbligo di uno Stato membro di non compromettere gli obiettivi della politica agricola comune o se possa affermarsi che l'effettività dell'esercizio del diritto agli aiuti spettante agli agricoltori dediti alla coltura di specie vegetali rare che discende dal diritto dell'Unione sia divenuta impossibile o eccessivamente difficile e imprevedibile nel corso del 2010 al momento della modifica della normativa [modifica dell'articolo 43, paragrafo 6, del regolamento del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale n. 61/2009 (del 14 maggio), introdotta nell'ordinamento mediante il regolamento del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale n. 31/2010 (del 30 marzo)].

- 3) Se sia in contrasto con i [considerando] 57 del regolamento (CE) n. 796/2004 o 75 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e, in particolare, con il principio di proporzionalità la prassi amministrativa ai sensi della quale, in caso di mancanza del certificato relativo alla specie vegetale rara, senza tener conto dell'intenzionalità, della negligenza e neanche delle circostanze, impone una sanzione per dichiarazione eccessiva riguardo alla domanda considerata nella sua interezza, laddove la richiesta di pagamento soddisfi, quanto al resto, riguardo all'intera parcella, i requisiti per la concessione dell'aiuto e l'agricoltore coltivi la specie vegetale dichiarata sulla superficie dichiarata.
- 4) Se siano applicabili le cause di deroga previste nei [considerando] 67 o 71 del regolamento (CE) n. 796/2004 o nel [considerando] 75 del regolamento (CE) n. 1122/2009 qualora un agricoltore deduca una prassi amministrativa contraria o inadeguata quali circostanze eccezionali e intenda dimostrare che la prassi dell'organismo amministrativo ha determinato, in tutto o in parte, il suo errore.
- 5) Se si possa considerare l'accettata dichiarazione, relativa all'esistenza di una situazione di forza maggiore, presentata dall'agricoltore in relazione alla perdita totale della coltura (delle sementi) come una corretta informazione menzionata nei [considerando] 67 del regolamento (CE) n. 796/2004 e 93 del regolamento (CE) n. 1122/2009, che esonera l'agricoltore in caso di mancata presentazione del certificato relativo alla specie vegetale rara e, come conseguenza, presuppone l'esenzione delle sanzioni con riferimento alla domanda considerata nella sua interezza.

(¹) Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).

(²) Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316, pag. 65).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia)
l'8 luglio 2014 — Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma/Repubblica di Slovenia — Ministero delle Finanze**

(Causa C-331/14)

(2014/C 303/38)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma

Resistente: Repubblica di Slovenia — Ministero delle Finanze

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni di cui agli articoli 2, punto 1, e 4, paragrafo 1, della Sesta direttiva ⁽¹⁾ debbano essere interpretate nel senso che, in circostanze quali quelle di cui alla presente fattispecie — in cui una persona acquista dei terreni in veste di persona fisica, senza vedersi addebitare a monte in tale contesto alcuna IVA, e poi su tali terreni costruisce come imprenditore autonomo un centro commerciale, indi iscrive tra le immobilizzazioni della sua impresa sulla base delle norme contabili nazionali soltanto una parte dei terreni sui quali costruisce il centro commerciale, per poi vendere tale centro insieme a tutti i terreni al committente dell'opera costruita —, occorre considerare che tale persona, già per il fatto di non iscrivere dei terreni tra le immobilizzazioni della sua impresa, non include tali terreni nel sistema dell'IVA e dunque non è, all'atto della vendita degli stessi, un soggetto passivo obbligato ad addebitare e poi a versare l'IVA applicata a valle.

⁽¹⁾ Sesta Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (77/388/CEE) (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Mons (Belgio) il 9 luglio 2014 — Stato belga/Nathalie De Fruytier

(Causa C-334/14)

(2014/C 303/39)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Mons

Parti

Appellante: Stato belga

Appellata: Nathalie De Fruytier

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva IVA ⁽¹⁾ osti a che un trasporto di prelievi e di organi a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, effettuato da un terzo indipendente le cui prestazioni sono comprese nel rimborso operato dal sistema previdenziale in favore di cliniche e laboratori, sia esentato dall'IVA a titolo di prestazioni strettamente connesse a prestazioni di natura medica, vale a dire aventi lo scopo di diagnosticare, curare e, per quanto possibile, guarire malattie o problemi di salute.
- 2) Se un'attività di trasporto di prelievi e di organi a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, effettuato da un terzo indipendente le cui prestazioni sono comprese nel rimborso operato dal sistema previdenziale in favore di cliniche e laboratori per la realizzazione di analisi mediche, possa beneficiare dell'esenzione dall'imposta conformemente all'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva IVA.
- 3) Se la nozione di altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti, di cui all'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b), della sesta direttiva, debba essere interpretata nel senso che comprende le società private le cui prestazioni consistono nel trasporto di prelievi umani a fini di analisi indispensabile per conseguire le finalità terapeutiche perseguite dagli istituti ospedalieri e di cure mediche.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

TRIBUNALE

Ordinanza del Presidente del Tribunale del 25 luglio 2014 — Deza/ECHA

(Causa T-189/14 R)

(«Procedimento sommario — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti in possesso dell'ECHA contenenti informazioni fornite da un'impresa nell'ambito della sua domanda di autorizzazione all'uso di una sostanza chimica — Decisione di concedere a un terzo di accedere ai documenti — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Urgenza — Fumus boni iuris — Bilanciamento degli interessi»)

(2014/C 303/40)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Dejl, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: A. Iber, M. Heikkilä e T. Zbihlej, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione ECHA del 24 gennaio 2014 riguardante la divulgazione di talune informazioni fornite dalla ricorrente nell'ambito del procedimento relativo alla domanda di autorizzazione all'uso della sostanza chimica ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP).

Dispositivo

- 1) E' sospesa l'esecuzione della decisione AFA-C-0000004274-77-09/F dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del 24 gennaio 2014, in quanto autorizza un soggetto terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, ad accedere a una versione della relazione sulla sicurezza chimica e dell'analisi delle soluzioni di sostituzione della sostanza ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) più dettagliata della versione con le omissioni precisate nella domanda di provvedimenti provvisori e figuranti negli allegati A.4.5 e A.4.6 di tale domanda, ad eccezione, da un lato, di talune informazioni relative alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e, dall'altro, di alcuni dati riguardanti specificamente ed esclusivamente Arkema France, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. e Vinyloop Ferrara S.p.A.
- 2) Si ingiunge all'ECHA di astenersi dal divulgare:
 - la relazione sulla sicurezza chimica e sull'analisi delle soluzioni di sostituzione della sostanza ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) di cui al punto 1 del presente dispositivo, in forma più dettagliata di quella definita in detto punto 1;
 - le relazioni sulla sicurezza chimica e le analisi delle soluzioni di sostituzione della sostanza ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) presentate da Arkema France, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn e Vinyloop Ferrara e che formano oggetto delle decisioni AFA-C-0000004280-84-09/F, AFA-C-0000004275-75-09/F e AFA-C-0000004151-87-08/F dell'ECHA del 24 gennaio 2014, in quanto tali documenti sono identici a quelli protetti conformemente al punto 1 del presente dispositivo.
- 3) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto l'11 giugno 2014 — Wine in Black GmbH/UAMI — Quinta do Noval — Vinhos (Wine in Black)**(Causa T-420/14)**

(2014/C 303/41)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Wine in Black GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: A. Bauer e V. Ahmann, avvocati)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Quinta do Noval — Vinhos, SA (Pinhão, Portogallo)**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 marzo 2014, procedimento R 1601/2013-1;
- condannare il convenuto e la controinteressata alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «Wine in Black» per prodotti e servizi delle classi 33, 35 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 10 949 071*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la Quinta Noval — Vinhos, SA*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* il marchio denominativo «NOVAL BLACK» per prodotti della classe 33*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento dell'opposizione*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto l'11 giugno 2014 — Viscas/Commissione**(Causa T-422/14)**

(2014/C 303/42)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Viscas Corporation (Tokyo, Giappone) (rappresentante: avv. J.-F. Bellis)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui riscontra una violazione nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 28 gennaio 2009;

- annullare o ridurre l'importo dell'ammenda inflitta; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione C(2014) 2139 final, del 2 aprile 2014, caso AT.39610 — Cavi elettrici.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce otto motivi.

1. Con il primo e con il secondo motivo essa sostiene che la Commissione ha commesso un errore nel concludere che la ricorrente ha preso parte alla violazione nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 28 gennaio 2009.
2. Con il terzo e con il quarto motivo essa sostiene che l'applicazione da parte della Commissione del punto 18 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende ⁽¹⁾ viola i principi di proporzionalità e di pari tutela, in quanto i) avvantaggia in maniera sproporzionata i produttori europei di cavi elettrici e ii) non riconosce significative differenze tra i diversi produttori per quanto riguarda la gravità dell'infrazione.
3. Con il quinto motivo essa sostiene che la Commissione ha commesso un errore nell'attribuire alla ricorrente, ai fini del calcolo dell'ammenda da infliggere, vendite realizzate dai suoi azionisti.
4. Con il sesto motivo essa sostiene che la Commissione ha erroneamente aumentato la proporzione del valore delle vendite da considerare basate sulla quota di mercato combinata delle parti.
5. Con il settimo motivo essa sostiene che la Commissione ha commesso un errore non applicando una riduzione per circostanze attenuanti.
6. Con l'ottavo motivo la ricorrente invita la Corte a far uso della sua competenza giurisdizionale estesa al merito riducendo l'ammenda in misura significativa.

⁽¹⁾ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).

Ricorso proposto l'11 giugno 2014 — ClientEarth/Commissione

(Causa T-424/14)

(2014/C 303/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer, F. Heringa e J. Wolfhagen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta di negarle l'accesso ai documenti richiesti in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, comunicata alla ricorrente il 3 aprile 2014 con una lettera avente il riferimento SG.B.4/LR/rc — sg.dsg2.b.4(2014) 1028887;

- ordinare alla Commissione di sostenere le spese della ricorrente, conformemente all'articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione che nega l'accesso al rapporto di valutazione di impatto della Commissione, nonché al parere del comitato di valutazione di impatto sull'accesso alla giustizia in materia ambientale riguardante il recepimento del terzo pilastro della convenzione di Aarhus nell'ordinamento dell'Unione europea e degli Stati membri

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 ⁽¹⁾ non è applicabile e che la Commissione ha omissso la motivazione. Secondo la ricorrente, la Commissione ha erroneamente interpretato ed applicato l'eccezione all'accesso ai documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, in quanto i documenti richiesti dovrebbero essere distinti da quelli rientranti nel processo decisionale della Commissione. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha omissso di motivare perché sia applicabile l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma.
2. Secondo motivo, in via subordinata, vertente su un'errata applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e sull'omessa motivazione. La ricorrente sostiene che anche se l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, fosse applicabile, la Commissione avrebbe comunque omissso di dimostrare che l'accesso ai documenti richiesti avrebbe messo a rischio il processo decisionale e non ha fornito un chiarimento specifico a tal riguardo.
3. Terzo motivo, in via subordinata, vertente su un'errata applicazione della nozione di interesse pubblico prevalente di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 e sull'omessa motivazione. La ricorrente sostiene che anche se l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, fosse applicabile, la Commissione avrebbe comunque erroneamente interpretato ed applicato la nozione di interesse pubblico prevalente ed omissso di dimostrare che non sussisteva alcun interesse pubblico prevalente che avrebbe favorito l'accesso ai documenti richiesti. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha sufficientemente motivato tale punto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto l'11 giugno 2014 — ClientEarth/Commissione

(Causa T-425/14)

(2014/C 303/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer, F. Heringa e J. Wolfhagen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta di negarle l'accesso ai documenti richiesti in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, comunicata alla ricorrente il 1° aprile 2014 con una lettera avente il riferimento SG.B.4/LR/rc — sg.dsg2.b.4(2014) 1028888;

- ordinare alla Commissione di sostenere le spese della ricorrente, conformemente all'articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione che nega l'accesso al rapporto di valutazione di impatto della Commissione, nonché al parere del comitato di valutazione riguardante la revisione del quadro normativo dell'Unione europea sulle ispezioni e la sorveglianza ambientali a livello nazionale e dell'Unione.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi che sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-424/14, ClientEarth/Commissione.

Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — Brugg Kabel e Kabelwerke Brugg/Commissione

(Causa T-441/14)

(2014/C 303/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Brugg Kabel AG (Brugg, Svizzera), Kabelwerke Brugg AG Holding (Brugg) (rappresentanti: avv.ti A. Rinne, A. Boos e M. Lichtenegger)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- ai sensi dell'articolo 264, primo comma, TFUE, dichiarare nulli gli articoli 1, punto 2, 2, lettera b), e — nella parte riguardante le ricorrenti — 3 della decisione della convenuta del 2 aprile 2014 relativa al caso AT.39610 — Power Cables;
- in subordine, ai sensi dell'articolo 261 TFUE e dell'articolo 31 del regolamento n. 1/2003, ridurre, nella misura ritenuta equa dal Tribunale, l'ammenda inflitta alle ricorrenti all'articolo 2, lettera b), della decisione della convenuta del 2 aprile 2014 relativa al caso AT.39610 — Power Cables;
- in ogni caso, condannare la convenuta, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo — Violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un equo procedimento a motivo del diniego di accesso agli atti e della mancata notifica in lingua inglese delle richieste di informazioni e degli addebiti:
 - in tale contesto le ricorrenti fanno valere, tra l'altro, che in occasione dell'accesso agli atti la convenuta avrebbe dovuto riservare alle osservazioni degli altri destinatari in risposta alla comunicazione degli addebiti un trattamento identico a quello riservato ad altri possibili documenti a scarico;
 - si sostiene inoltre che, nei casi di violazione unica e ripetuta ovvero unica e continuata, l'accesso agli atti relativo alle osservazioni presentate da altri partecipanti in risposta alla comunicazione degli addebiti costituisce il contraltare procedurale dell'imputazione delle violazioni commesse da altri partecipanti;
 - inoltre si sostiene che le ricorrenti, in quanto imprese aventi sede nel cantone di lingua tedesca di Aargau (Svizzera) hanno il diritto di tenere la corrispondenza con la convenuta in lingua tedesca, dal momento che si tratta di una lingua ufficiale ovvero perfino di una lingua di lavoro della convenuta.

2. Secondo motivo — Incompetenza della convenuta per le violazioni commesse in Stati terzi prive di ripercussioni sul SEE:

- qui si sostiene che la generica asserzione dell'esistenza di una violazione unica e ripetuta ovvero unica e continuata non è sufficiente per configurare la competenza della convenuta riguardo a violazioni commesse in Stati terzi. La convenuta avrebbe dovuto invece, anche in un caso siffatto, esaminare in dettaglio progetti e comportamenti al di fuori del SEE sotto il profilo delle loro conseguenze dirette, sostanziali e prevedibili nel SEE medesimo.

3. Terzo motivo — Violazione della presunzione di innocenza a motivo dello spostamento e dell'ampliamento dei criteri probatori nell'ambito della violazione unica e ripetuta ovvero unica e continuata:

- mancherebbe l'unicità delle violazioni, in particolare là dove sono interessati i cavi terrestri e i cavi marini. Infatti, farebbe difetto sia l'identità delle merci e dei servizi, sia l'identità delle modalità di attuazione, e sussisterebbe un'identità soltanto parziale delle imprese e delle persone fisiche partecipanti. Inoltre, mancherebbe la complementarità delle violazioni;
- la convenuta avrebbe dovuto, segnatamente con riguardo all'inizio della partecipazione, ma anche al carattere ininterrotto della stessa, fornire prove valide e concordanti, in modo individuale per ciascuna impresa, relativamente all'esistenza di una violazione;
- in caso di una partecipazione diretta meramente parziale ad una violazione unica e ripetuta ovvero unica e continuata, la convenuta dovrebbe dimostrare concretamente che l'impresa interessata intendeva contribuire al raggiungimento di tutti gli obiettivi comuni ed era a conoscenza del restante comportamento illegittimo d'insieme degli altri partecipanti nell'ambito del piano complessivo, ovvero poteva ragionevolmente prevederlo. Poiché la convenuta non sarebbe riuscita, o non sarebbe completamente riuscita, a fornire tale prova, essa non avrebbe dovuto chiamare a rispondere le ricorrenti a tale titolo per l'intero comportamento anticoncorrenziale.

4. Quarto motivo — Violazione dell'obbligo di indagine e di motivazione in virtù di un erroneo accertamento dei fatti e di una falsificazione delle prove:

- a giudizio delle ricorrenti, la decisione è fondata su una serie di supposizioni di fatti, per le quali la convenuta non avrebbe fornito prove valide e concordanti. In particolare, con riguardo al presunto inizio della partecipazione delle ricorrenti, la convenuta falsificherebbe elementi di prova, farebbe semplici speculazioni e trascurerebbe spiegazioni alternative quantomeno altrettanto plausibili;
- inoltre, la decisione sarebbe contraddittoria, in quanto essa constaterrebbe nel dispositivo una violazione unica e continuata, mentre in motivazione verrebbe addotta una violazione unica e ripetuta.

5. Quinto motivo — Violazione del diritto sostanziale a motivo dell'erronea applicazione dell'articolo 101 TFUE ovvero dell'articolo 53 dell'Accordo SEE:

la convenuta violerebbe l'articolo 101 TFUE ovvero l'articolo 53 dell'Accordo SEE, in quanto, attraverso l'istituto giuridico della violazione unica e ripetuta ovvero unica e continuata, imputerebbe alle ricorrenti accordi conclusi da altre imprese partecipanti, ai quali esse non sarebbero state oggettivamente in grado di partecipare.

6. Sesto motivo — Eccesso di potere a causa di un'erronea determinazione dell'ammenda:

- lo scostamento dalla regola fondamentale di cui al punto 13 degli orientamenti per la determinazione dell'importo delle ammende in sede di fissazione dell'anno di riferimento sarebbe arbitrario, tanto più che esso non sarebbe sufficientemente motivato;
- inoltre, sarebbe contraddittorio e lesivo del divieto di ne bis in idem il fatto che, nella determinazione della gravità della violazione nell'ambito della determinazione dell'importo di base, venga presa a presupposto una violazione unica e ripetuta ovvero unica e continuata, la cui gravità verrebbe unitariamente quantificata in misura pari al 15 %, e tuttavia per la partecipazione a determinate parti di tale cartello globale venga imposto un ulteriore aumento del 2 %. Già in relazione all'importo di base la convenuta avrebbe dovuto tener conto della circostanza che le ricorrenti non sono responsabili per il cartello complessivo;

- in presenza di una qualificazione delle ricorrenti come partecipanti accessori o marginali, la convenuta avrebbe potuto prendere le mosse dal ruolo effettivo delle ricorrenti nel cartello complessivo, ma non dal numero, casuale e irrilevante, dei mezzi di prova;
- si sostiene inoltre che la riduzione dell'ammenda del 5 % sarebbe troppo esigua e non terrebbe conto della diversa importanza degli organizzatori del cartello e dei partecipanti principali, da un lato, e delle ricorrenti, soltanto minimamente implicate, dall'altro.

Ricorso proposto il 12 giugno 2014 — Furukawa Electric/Commissione

(Causa T-444/14)

(2014/C 303/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Furukawa Electric Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: C. Pouncey, A. Luke e L. Geary, solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1, paragrafo 9, lettera a), della decisione nella parte in cui afferma che nel periodo compreso tra il 18 febbraio 1999 ed il 30 settembre 2001 si è verificata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE che coinvolgeva la Furukawa. In subordine, annullare l'articolo 1, paragrafo 9, lettera a), della decisione nella parte in cui dichiara che una qualsivoglia infrazione che coinvolge la Furukawa ha avuto inizio il 18 febbraio 1999 e/o che il coinvolgimento diretto in eventuali infrazioni della Furukawa si è protratto dopo l'11 giugno 2001;
- annullare l'articolo 2, lettera n), della decisione e/o disporre una riduzione sostanziale dell'ammenda;
- qualora il Tribunale, con la sentenza pronunciata in una causa promossa dalla VISCAS Corporation, riducesse l'ammenda che l'articolo 2, lettera p), della decisione ha inflitto per le infrazioni da parte della VISCAS Corporation, ammenda per la quale la Furukawa è solidalmente responsabile, dichiarare che la Furukawa ha diritto a una riduzione equivalente dell'importo dell'ammenda per la quale è solidalmente responsabile; e
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014 (caso AT.39610 — Cavi elettrici).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE e/o del regolamento n. 1/2003 ⁽¹⁾, per aver essa erroneamente descritto le condotte che hanno avuto luogo nel periodo tra il 18 febbraio 1999 ed il 30 settembre 2001. La ricorrente deduce che:
 - la Commissione non ha dimostrato l'esistenza, durante tale periodo, di un'infrazione riguardante la ricorrente nei termini descritti nella decisione impugnata; e
 - in subordine, la Commissione non ha dimostrato che un'infrazione riguardante la ricorrente ha avuto inizio il 18 febbraio 1999.

2. Secondo motivo, vertente, in via subordinata, sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Commissione quanto all'affermazione secondo cui la ricorrente ha continuato a partecipare ad eventuali infrazioni dopo l'11 giugno 2001 o ha «protratto» il proprio coinvolgimento per il tramite della VISCAS Corporation dopo il 30 settembre 2001.
3. Terzo motivo, vertente, in via subordinata, sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Commissione quanto al livello di coinvolgimento della ricorrente nell'infrazione.
4. Quarto motivo, vertente sull'avvenuta prescrizione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con riferimento al periodo anteriore al 1° ottobre 2001.
5. Quinto motivo, vertente, in via subordinata, sugli errori in cui la Commissione è incorsa nel calcolare l'ammenda inflitta alla ricorrente, in quanto la Commissione:
 - ha utilizzato dati relativi al valore delle vendite inappropriati per calcolare l'ammenda inflitta alla ricorrente;
 - ha calcolato erroneamente il coefficiente moltiplicatore per la durata; e
 - non ha applicato alla ricorrente una circostanza attenuante.
6. Sesto motivo, con il quale si domanda al Tribunale di estendere alla ricorrente qualunque beneficio di riduzione dell'ammenda che Tribunale concederà alla VISCAS Corporation in eventuali ricorsi da quest'ultima presentati per ottenere l'annullamento o la modifica dell'ammenda inflittale con la decisione impugnata.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che l'ammenda è, in ogni caso, manifestamente sproporzionata, eccessiva e inadeguata e che il Tribunale dovrebbe pertanto esercitare la propria competenza estesa al merito, ai sensi dell'articolo 261 TFUE e dell'articolo 31 del regolamento n. 1/2003, per modificare il livello dell'ammenda e per ridurlo sostanzialmente in tale sede.

(¹) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — ABB/Commissione

(Causa T-445/14)

(2014/C 303/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ABB Ltd (Zurigo, Svizzera) e ABB AB (Västerås, Svezia) (rappresentanti: I. Vandenborre e S. Dionnet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente l'articolo 1 della decisione, che constata che le ricorrenti hanno partecipato ad un'infrazione unica e continuata nel settore dei cavi elettrici sotterranei e/o sottomarini ad (extra)alto voltaggio, nella parte in cui tale constatazione si estende a tutti i progetti per cavi elettrici sotterranei con voltaggio pari o superiore a 110 kV (e non ai soli progetti per cavi elettrici sotterranei con voltaggio pari o superiore a 220 kV);

- annullare parzialmente l'articolo 1 della decisione, che constata che le ricorrenti hanno partecipato ad un'infrazione unica e continuata nel settore dei cavi elettrici sotterranei e/o sottomarini ad (extra)alto voltaggio, nella parte in cui tale constatazione si estende a tutti gli accessori correlati a progetti per cavi elettrici sotterranei con voltaggio pari o superiore a 110 kV (e non ai soli accessori correlate a progetti per cavi elettrici sotterranei con voltaggio pari o superiore a 220 kV);
- annullare parzialmente l'articolo 1 della decisione, nella parte in cui dichiara che la partecipazione delle ricorrenti all'infrazione ha avuto inizio il 1° aprile 2000;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014 (caso AT.39610 — Cavi elettrici).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha assolto l'onere probatorio ed è incorsa in errore manifesto di valutazione per aver ritenuto che l'infrazione coprisse tutti i progetti per cavi elettrici sotterranei con voltaggio pari o superiore a 110 kV, mentre il fascicolo della Commissione conteneva indicazioni chiare del fatto che non tutti i progetti con voltaggio inferiore a 220 kV erano oggetto dell'infrazione.
2. Secondo motivo, vertente sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Commissione quanto alla dimostrazione della partecipazione delle ricorrenti a una simile infrazione estesa a tutti i progetti per cavi elettrici sotterranei con voltaggio pari o superiore a 110 kV.
3. Terzo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione in cui la Commissione è incorsa per aver incluso nell'oggetto dell'infrazione tutti gli accessori per cavi elettrici sotterranei correlati a progetti per cavi sotterranei con voltaggio pari o superiore a 110kV, mentre gli elementi contenuti nel fascicolo della Commissione mostravano che l'infrazione si estendeva soltanto agli accessori per cavi elettrici sotterranei correlati a progetti per cavi sotterranei con voltaggio pari o superiore a 220kV.
4. Quarto motivo, vertente sull'errore di diritto in cui è incorsa la Commissione nell'affermare che le ricorrenti hanno partecipato all'infrazione a partire dal 1° aprile 2000.
5. Quinto motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione della Commissione e sulla sua violazione della presunzione di innocenza, per aver ritenuto che le ricorrenti abbiano preso parte all'infrazione sin dalla data di inizio della medesima;
6. Sesto motivo, vertente sull'insufficienza di motivazione della decisione impugnata, in violazione dell'articolo 296 TFUE.

**Ricorso proposto il 17 giugno 2014 — Sumitomo Electric Industries e J-Power Systems/
Commissione**

(Causa T-450/14)

(2014/C 303/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Sumitomo Electric Industries Ltd (Osaka, Giappone) e J-Power Systems Corp. (Tokyo) (rappresentanti: avv.ti M. Hansen, L. Crocco, J. Ruiz Calzado e S. Völcker)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione nella parte in cui le ricorrenti vengono ritenute responsabili di un'infrazione unica, complessa e continuata, compresa l'intesa tra produttori europei e quella tra membri regolari e associati, o, in subordine, ridurre l'ammenda in modo sostanziale;
- in subordine, annullare l'articolo 1, paragrafo 8, lettere da a) a c) della decisione nella parte in cui le ricorrenti vengono ritenute responsabili dell'infrazione nel periodo dal 26 luglio 2006 al 10 aprile 2008;
- in ulteriore subordine, annullare l'articolo 2, lettera m) della decisione della Commissione e ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti in considerazione della partecipazione notevolmente limitata delle ricorrenti nel periodo dal 26 luglio 2006 al 10 aprile 2008; e
- annullare la decisione nella sua interezza in quanto si basa in modo determinante su prove acquisite illegittimamente nei locali della Nexans SA e della Nexans France; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla mancata dimostrazione da parte della Commissione di un'infrazione unica, complessa e continuata consistente in un accordo tra produttori asiatici ed europei di rimanere fuori dai loro rispettivi territori nazionali, nonché in un accordo di ripartizione di progetti nello Spazio economico europeo (SEE) tra società europee.
2. Secondo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto in cui è incorsa la Commissione nell'applicazione dell'articolo 101 TFUE, nei limiti in cui nella decisione controversa non è stata adeguatamente provata la partecipazione delle ricorrenti per tutta la durata dell'infrazione.
3. Terzo motivo, vertente su errori di diritto e di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel calcolo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti in quanto l'ammenda non rispecchia la gravità dell'infrazione, né il ruolo sostanzialmente limitato in un periodo considerevole dell'infrazione.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa in quanto la decisione controversa si basa in modo determinante su prove acquisite illegittimamente dalla Commissione durante ispezioni nei locali della Nexans.

Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — Fujikura/Commissione

(Causa T-451/14)

(2014/C 303/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fujikura Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: avv. L. Gyselen)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ridurre l'ammenda inflittale all'articolo 2, lettera o) della decisione per la sua partecipazione diretta al cartello tra il 18 febbraio 1999 e il 30 settembre 2001;
- annullare l'articolo 2, lettera p) della decisione nella parte in cui la Fujikura viene ritenuta solidalmente e congiuntamente responsabile per l'ammenda inflitta alla Viskas tra il 1° gennaio 2005 e il 28 gennaio 2009;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore in cui è incorsa la Commissione includendo le vendite indipendenti delle società madri della Viskas nel 2004 nel valore delle vendite usato per determinare l'importo di base dell'ammenda. La ricorrente sostiene di aver partecipato al presunto cartello soltanto fino al 30 settembre 2001 e che le sue vendite indipendenti nel 2004 non facevano parte del cartello.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità da parte della Commissione in quanto quest'ultima non ha tenuto sufficientemente conto del peso limitato delle imprese giapponesi nell'ambito del cartello quando ha fissato l'importo di base dell'ammenda. La ricorrente fa valere che avendo dovuto superare notevoli barriere tecniche e commerciali all'ingresso in Europa, il suo impegno a non fare concorrenza nello Spazio economico europeo (SEE) non ha influito sull'efficacia degli accordi conclusi tra fornitori europei e intesi alla ripartizione della clientela nel SEE. Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto differenziare in maggior misura i coefficienti di gravità applicati per le ammende inflitte alla ricorrente (o ad altri fornitori asiatici) e quello applicato per le ammende inflitte ai fornitori europei.
3. Terzo motivo, vertente sull'errore in cui è incorsa la Commissione ritenendo sussistente la responsabilità della ricorrente, in qualità di società madre, per l'ammenda inflitta alla Viskas anche a partire dal 1° gennaio 2005. La ricorrente sostiene che quando la Viskas, nel gennaio 2005, è diventata un'impresa comune a pieno titolo, i legami giuridici (per esempio, in materia di resoconti), organizzativi (per esempio, il distacco a tempo pieno dei membri del consiglio di amministrazione) ed economici (per esempio, le garanzie sui prestiti) tra la Viskas e la ricorrente sono diventati troppo tenui affinché la Commissione potesse giungere alla conclusione che la ricorrente continuava ad esercitare un'influenza determinante sulla Viskas per la durata dell'infrazione tra il gennaio 2005 e il gennaio 2006.

Ricorso proposto il 13 giugno 2014 — Pannonhalmi Főapátság/Parlamento

(Causa T-453/14)

(2014/C 303/50)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság (Congregazione dell'abbazia benedettina ungherese di Pannonhalma) (Pannonhalma, Ungheria) (rappresentante: avv. D. Sobor)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione MS/sd[IPOL-COM-PETI D (2014) 14486] della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, del 16 aprile 2014, recante archiviazione della petizione presentata nella causa Castello Lónyay di Rusovce (Repubblica slovacca);
- ordinare che la commissione per le petizioni del Parlamento europeo esamini la petizione e adotti tutte le misure richieste dalla legge;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente allega che la commissione per le petizioni ha violato le norme procedurali, non avendo motivato la decisione impugnata.

A tale riguardo, la ricorrente segnala che, ai sensi dell'articolo 201, paragrafo 8, del regolamento del Parlamento europeo, le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione sono archiviate e i firmatari sono informati in merito alla decisione presa e ai motivi della stessa. La ricorrente aggiunge che, contrariamente a quanto disposto da tale articolo, il convenuto non ha espresso i motivi per cui ritiene che il contenuto della petizione non riguardi l'ambito di attività dell'Unione. La ricorrente invoca altresì la sentenza del Tribunale nella causa T-308/07, Tegebauer/Parlamento, del 14 settembre 2011 (Racc. pag. II-279).

Ricorso proposto il 18 giugno 2014 — AETMD/Consiglio

(Causa T-460/14)

(2014/C 303/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e J. Charles, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014 del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009;
- ordinare al Consiglio di correggere il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 875/2013 alla luce dell'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 307/2004;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione e sulla violazione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 1225/2009 ⁽¹⁾ commessi dalle istituzioni, per non aver esse adeguatamente esaminato se le vendite sul mercato interno della River Kwai International Food Industry siano avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali e se dette vendite dovessero quindi fungere da base per il calcolo del valore normale della River Kwai International Food Industry.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte delle istituzioni, dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009, in quanto esse non hanno effettuato un confronto equo tra il prezzo all'esportazione della River Kwai International Food Industry ed il valore normale.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte delle istituzioni, dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio n. 1225/2009, poiché esse non hanno adeguatamente valutato l'asserito cambiamento del margine di dumping della River Kwai International Food Industry né il carattere duraturo di un simile cambiamento.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte delle istituzioni, degli articoli 19, paragrafo 2, e 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009, per non aver fornito alla ricorrente un riassunto significativo delle prove sulla base delle quali esse intendevano modificare il margine di dumping della River Kwai International Food Industry e per non aver illustrato alla ricorrente le considerazioni sulla cui base esse intendevano modificare il dazio antidumping della River Kwai International Food Industry.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Österreichische Post/Commissione

(Causa T-463/14)

(2014/C 303/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Österreichische Post AG (Vienna, Austria) (rappresentanti: H. Schatzmann, J. Bleckmann)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione della Commissione nel procedimento C(2014) 2093, nei limiti in cui dovrebbe continuare a trovare applicazione la direttiva 2004/17/CE per l'aggiudicazione di appalti per servizi postali non menzionati all'articolo 1 della decisione di esecuzione, di cui la ricorrente chiede l'esenzione a norma dell'articolo 30, paragrafo 6, della direttiva 2004/17/CE;
- in subordine, qualora il Tribunale dovesse ritenere irricevibile o impossibile l'impugnazione parziale della decisione impugnata, annullare interamente la decisione di esecuzione;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata è illegittima con riguardo ai servizi postali non compresi nell'articolo 1 della decisione, in forza dell'articolo 263, paragrafo 2, TFUE, in quanto la Commissione avrebbe violato il diritto dell'Unione mediante un'erronea applicazione ed interpretazione della direttiva 2004/17/CE. A tal riguardo, la ricorrente deduce sostanzialmente che i servizi postali da essa erogati sono sufficientemente esposti ad una concorrenza diretta, sicché ricorrono i presupposti per un'esenzione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17. La ricorrente fa inoltre valere che la Commissione ha applicato erroneamente i criteri e metodi stabiliti dal diritto dell'Unione e dalla giurisprudenza per la delimitazione del mercato.

Inoltre, la ricorrente invoca una violazione delle forme sostanziali in quanto la Commissione avrebbe omesso di motivare sufficientemente la sua decisione.

Infine, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe violato diritti procedurali di base, in quanto, non avendo esaminato le affermazioni della ricorrente dal punto di vista contenutistico né le prove dedotte dalla medesima, essa avrebbe violato il diritto della ricorrente ad essere sentita.

Ricorso proposto il 25 giugno 2014 — Stavyskyi/Consiglio

(Causa T-486/14)

(2014/C 303/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Edward Stavyskyi (Belgio) (rappresentanti: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta e M. Gambardella, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 91) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 33), nei limiti in cui gli atti impugnati includono il ricorrente nell'elenco di persone e entità sottoposte a misure restrittive;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi, vertenti sulla violazione delle forme sostanziali, nonché sulla violazione dei Trattati e di talune norme giuridiche relative alla loro applicazione, vale a dire: violazione del diritto ad essere ascoltati, violazione dell'obbligo di notifica, insufficienza della motivazione, violazione dei diritti della difesa, base giuridica errata ed errore manifesto di valutazione.

Il ricorrente ritiene che il Consiglio abbia omissso di procedere alla sua audizione e ciò in assenza di qualsiasi giustificazione per agire in tal senso. Il Consiglio ha inoltre omissso di notificare gli atti impugnati al ricorrente e, in ogni caso, detti atti conterrebbero una motivazione insufficiente. Non è stato dato alcun riscontro da parte del Consiglio alle richieste di accesso alle informazioni e alla documentazione. Attraverso tali omissioni, il Consiglio ha violato i diritti della difesa del ricorrente, al quale è stata negata la possibilità di presentare utilmente le sue osservazioni in relazione alle conclusioni del Consiglio, dal momento che tali conclusioni non sono state messe a disposizione del ricorrente. Inoltre, le misure adottate dal Consiglio non costituiscono misure di politica estera, bensì misure di cooperazione internazionale nei procedimenti penali, che sono state adottate pertanto in virtù di una base giuridica errata. Infine, dette misure sono state adottate dal Consiglio senza prendere adeguatamente in considerazione i fatti rilevanti e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani relativa ai procedimenti penali in Ucraina, segnatamente riguardo al perseguimento di funzionari del governo precedente.

Ricorso proposto il 1° luglio 2014 — Vidmar e a./Unione europea

(Causa T-507/14)

(2014/C 303/54)

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrenti: Vedran Vidmar (Zagabria, Croazia); Saša Čaldarević (Zagabria); Irena Glogovšek (Zagabria); Gordana Grancarić (Zagabria); Martina Grgec (Zagabria); Ines Grubišić (Vranjic, Croazia); Sunčica Horvat Peris (Karlovac, Croazia); Zlatko Ilak (Samobor, Croazia); Mirjana Jelavić (Virovitica, Croazia); Romuald Kantoci (Pregrada, Croazia); Svjetlana Klobučar (Zagabria); Ivan Kobaš (Županja, Croazia); Zlatko Kovačić (Sesvete, Croazia); Tihana Kušeta Šerić (Spalato, Croazia); Damir Lemaić (Zagabria); Željko Ljubičić (Solin, Croazia); Gordana Mahovac (Nova Gradiška, Croazia); Martina Majcen (Krapina, Croazia); Višnja Merdžo (Rijeka, Croazia); Tomislav Perić (Zagabria); Darko Radić (Zagabria); Damjan Saridžić (Zagabria); Darko Graf (Zagabria) (rappresentante: D. Graf, avvocato)

Convenuta: Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- mediante provvedimento interlocutorio, ordinare all'Unione europea di risarcire, ai sensi dell'articolo 340, secondo comma, TFUE, la totalità dei danni materiali sofferti da tutti i ricorrenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il momento in cui i ricorrenti inizieranno ad esercitare le funzioni di ufficiali giudiziari croati in conformità al disposto dell'articolo 36, paragrafo 1, e dell'allegato VII, punto 1, dell'Atto di adesione, che vincola giuridicamente tutti i 28 Stati firmatari del Trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, inclusa la Commissione dal 9 dicembre 2011, come conseguenza del fatto che la Commissione europea ha violato l'obbligo di supervisione (monitoring), di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, dell'Atto di adesione, diretto ad assicurarsi che la Repubblica di Croazia garantisca l'inizio delle funzioni degli ufficiali giudiziari croati dal 1° gennaio 2012, obbligo sorto durante i negoziati sull'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea nel capitolo 23, «Giustizia e diritti fondamentali», contemplato all'allegato VII, punto 1, dell'Atto di adesione «Impegni specifici assunti dalla Repubblica di Croazia nei negoziati di adesione», che stabilisce: «1. Continuare ad assicurare un'efficace attuazione della strategia per la riforma del sistema giudiziario e del relativo piano d'azione»;
- fino a che non diverrà definitivo il provvedimento interlocutorio di cui al primo trattino del presente ricorso, sospendere la decisione sull'ammontare del danno materiale complessivo di cui i ricorrenti chiedono il risarcimento all'Unione europea mediante il presente ricorso;

- dopo che sarà divenuta definitiva la decisione interlocutoria di cui al primo trattino del presente ricorso, successivamente all'udienza ed alla presentazione delle prove relative alla determinazione del danno materiale complessivo di cui i ricorrenti chiedono il risarcimento mediante il presente ricorso, ordinare all'Unione europea di risarcire a ciascuno dei ricorrenti il danno materiale sofferto come conseguenza dell'illegittima omissione in cui è incorsa la Commissione, specificata nel primo trattino del presente ricorso, ossia il totale di detto danno emergente (*damnum emergens*) e il totale del lucro cessante (*lucrum cessans*) dei ricorrenti, sofferti durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il giorno in cui il Tribunale presenterà ai Ministeri delle Finanze e della Giustizia della Repubblica di Croazia le corrispondenti richieste, tutto ciò per l'importo di EUR 600 000 per ciascun anno e per ciascuno dei ricorrenti, oltre ad interessi di mora al 12 % annuo, da calcolarsi:
- per quanto riguarda il risarcimento della totalità del danno emergente, dal 1° gennaio 2012 fino al pagamento effettivo;
- per quanto riguarda il risarcimento della totalità del lucro cessante sofferto dai ricorrenti nell'anno 2012, dal 1° gennaio 2013 fino al pagamento effettivo;
- per quanto riguarda il risarcimento della totalità del lucro cessante sofferto dai ricorrenti nell'anno 2013, dal 1° gennaio 2014 fino al pagamento effettivo;
- per quanto riguarda il risarcimento della totalità del lucro cessante sofferto dai ricorrenti nell'anno 2014, dal 1° gennaio 2015 fino al pagamento effettivo;
- dopo che sarà divenuta definitiva la decisione interlocutoria di cui al primo trattino del presente ricorso, successivamente all'udienza ed alla presentazione delle prove appropriate relative all'importo di tale pretesa, ordinare all'Unione europea di rimborsare a ciascuno dei ricorrenti le spese afferenti il presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono motivi sostanzialmente analoghi a quelli fatti valere nella causa T-109/14, Škugor e a./Unione europea ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 142, pag. 38.

Ricorso proposto il 3 luglio 2014 — Staywell Hospitality Group/UAMI — Sheraton International IP (PARK REGIS)

(Causa T-510/14)

(2014/C 303/55)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (Sydney, Australia) (rappresentante: D. Farnsworth, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sheraton International IP LLC (Stamford, Stati Uniti d'America)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso del 30 aprile 2014 nei procedimenti R 240/2013-5 e R 303/2013-5 nella parte in cui riguarda il procedimento R 240/2013-5; e
- condannare il convenuto a sopportare le proprie spese e a pagare quelle sostenute dalla ricorrente

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «PARK REGIS» per servizi delle classi 35, 36 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 9 488 933

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Sheraton International IP LLC

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: i marchi figurativo e denominativo «ST. REGIS» per servizi delle classi 36, 42 e 43, la registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo «ST. REGIS» per servizi della classe 36, nonché i marchi figurativo e denominativo notoriamente conosciuti nell'Unione europea «ST. REGIS»

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dei ricorsi

Motivi dedotti: Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 7 luglio 2014 — GreenPack/UAMI (greenpack)

(Causa T-513/14)

(2014/C 303/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GreenPack GmbH (Hennigsdorf, Germania) (rappresentanti: P. Ruess e A. Doepner-Thiele, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 aprile 2014, procedimento R 2324/2013-1;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «greenpack», per prodotti della classe 9 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 11 926 706

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
 - violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.
-

Ricorso proposto il 9 luglio 2014 — Hispavima/Commissione**(Causa T-514/14)**

(2014/C 303/57)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Hispavima, SL (Murcia, Spagna) (rappresentanti: A. Ward, A. Barba e J. Torrecilla, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata ai sensi dell'articolo 263 TFUE nei limiti in cui è dichiarata l'esistenza di un aiuto di Stato e se ne ordina il recupero presso gli investitori dei gruppi d'interesse economico (GEL);
- in subordine, accogliere le conclusioni formulate e dichiarare l'inefficacia dell'ordine di recupero dei presunti aiuti di cui alla parte finale dell'articolo 4.1 della decisione, in quanto in violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, non potendosi in nessun caso esigere il recupero degli aiuti prima della pubblicazione nella GUCE della decisione di avvio del procedimento, avvenuta in data 21 settembre 2011; inoltre, accertare l'esigenza di tutelare il legittimo affidamento di quei gruppi d'interesse economico (GEL) che abbiano soddisfatto i requisiti oggettivi per l'applicazione delle agevolazioni fiscali controverse anteriormente alla pubblicazione della decisione del 2006 nella GUCE;
- annullare in parte l'articolo 2 della decisione e dichiarare illegittimo il metodo di accertamento del presunto beneficio che gli investitori dovrebbero rimborsare proposto nei punti da 263 a 269 della decisione, dovendo essere incluse diverse deduzioni di cui non si è tenuto conto;
- dichiarare il parziale annullamento dell'articolo 4.1 della decisione in quanto la Commissione ha chiaramente oltrepassato i limiti per l'esercizio delle proprie competenze nel dichiarare nell'articolo 4.1 della decisione la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano un risarcimento in favore degli investitori qualora le agevolazioni fiscali del regime spagnolo di tax lease fossero dichiarate costitutive di un aiuto di stato illegittimo, e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e gli argomenti principali sono simili a quelli già dedotti nelle cause T-401/14, Duro Felguera/Commissione, T-700/13, Bankia/Commissione, e T-500/14, Derivados del Flúor/Commissione.

Ricorso proposto il 10 luglio 2014 — Grupo Morera & Vallejo e DSA/Commissione**(Causa T-519/14)**

(2014/C 303/58)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrenti: Grupo Morera & Vallejo, SL (Siviglia, Spagna), DSA, Defensa y Servicios del Asegurado, SA (Siviglia, Spagna) (rappresentanti: E. Navarro Varona, P. Vidal Martínez e G. Canalejo Lasarte, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione ai sensi dell'articolo 263 TFUE nei limiti in cui è dichiarata l'esistenza di un aiuto di Stato e se ne ordina il recupero presso gli investitori;
- in subordine, annullare gli articoli 1, 2 e 4.1 della decisione in quanto identificano gli investitori quali i beneficiari che devono rimborsare il presunto aiuto;
- in subordine, dichiarare inefficace l'ordine di recupero dell'aiuto presso gli investitori di cui alla parte finale dell'articolo 4.1, per violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, non potendosi ordinare il recupero in data anteriore alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento;
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione e dichiarare illegittimo il metodo di accertamento del presunto beneficio che gli investitori dovrebbero rimborsare proposto nei punti 263 e 167 della decisione, da rettificare tenendo conto di talune deduzioni;
- dichiarare inesistente o, in alternativa, annullare parzialmente l'articolo 4.1 della decisione relativamente al divieto di «trasferire l'onere del recupero ad altre persone» in quanto ciò comporti una dichiarazione di divieto o di presunta nullità delle clausole contrattuali di regresso nei confronti di terzi per gli importi che gli investitori devono rimborsare allo Stato spagnolo, e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli già dedotti nelle cause T-401/14, Duro Felguera/Comissione, T-700/13, Bankia/Comissione e T-500/14, Derivados del Flúor/Comissione.

Ricorso proposto l'11 luglio 2014 — bd breyton-design/UAMI (RACE GTP)

(Causa T-520/14)

(2014/C 303/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: bd breyton-design GmbH (Stockach, Germania) (rappresentanti: T. Raab e H. Lauf, Rechtsanwälte)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 marzo 2014, pratica R 1230/2013-1;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «RACE GTP» per beni della classe 12 — domanda di marchio comunitario n. 11 018 918

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, nonché violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 13 luglio 2014 — Compagnie générale des établissements Michelin/UAMI — Continental Reifen Deutschland (XKING)

(Causa T-525/14)

(2014/C 303/60)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Compagnie générale des établissements Michelin (Clermont-Ferrand, Francia) (rappresentante: L. Carlini, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Continental Reifen Deutschland GmbH (Hannover, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 maggio 2014, procedimento R 1522/2013-4;
- condannare il convenuto e, qualora dovesse intervenire, la controinteressata alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «XKING» per prodotti della classe 12 — domanda di marchio comunitario n. 10 644 821

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: i marchi comunitari n. 5 293 782 e n. 5 560 396, marchi nazionali e registrazioni internazionali

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 5 del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 14 luglio 2014 — Matratzen Concord/UAMI — Barranco Rodriguez (Matratzen Concord)**(Causa T-526/14)**

(2014/C 303/61)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Matratzen Concord GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: I. Selting, avvocato)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).*Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso:* Mariano Barranco Rodriguez e Pablo Barranco Schnitzler (Sant Just Desvern, Spagna)**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 aprile 2014 nel procedimento R 1523/2013-1;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio denominativo «Matratzen Concord» per prodotti delle classi 10, 20, 24 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 10 359 404*Titolari del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Mariano Barranco Rodriguez e Pablo Barranco Schnitzler*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* marchio denominativo nazionale «MATRATZEN» per prodotti delle classi 20 e 35*Decisione della divisione d'opposizione:* parziale accoglimento dell'opposizione*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso*Motivi dedotti:* Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, nonché dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 15 luglio 2014 — Information Resources/UAMI (Growth Delivered)**(Causa T-528/14)**

(2014/C 303/62)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Information Resources, Inc. (Chicago, Stati Uniti) (rappresentante: C. Schulte, avvocato)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 maggio 2014, procedimento R 1777/2013-4;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Growth Delivered» per servizi delle classi 35, 41 e 42

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 14 luglio 2014 — adp Gauselmann/UAMI (Multi Win)

(Causa T-529/14)

(2014/C 303/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentante: P. Koch Moreno, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 aprile 2014, procedimento R 1326/2013-1;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Multi Win», per prodotti e servizi delle classi 9, 28 e 41 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 11 206 364

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto l'11 luglio 2014 — Verein StHD/UAMI (Rappresentazione di un nastro nero)**(Causa T-530/14)**

(2014/C 303/64)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) (Zurigo, Svizzera) (rappresentante: P. Brauns, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare il rigetto parziale della domanda di registrazione di marchio comunitario n. 11 624 483 del 13 agosto 2013 e la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 maggio 2014, procedimento R 1940/2013-4;

— ordinare che la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 11 624 483 venga accolta (anche) per i seguenti servizi:

35: raccolta e compilazione di articoli di stampa sul tema; diffusione di annunci pubblicitari; distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, prospetti, stampati, campioni);

41: pubblicazione di libri; informazioni pubbliche generali sul tema «morte» tramite eventi come seminari, conferenze itineranti e altri eventi formativi; edizione e pubblicazione di stampati sul tema «morte»;

44: consulenza farmaceutica; prestazioni mediche; consulenza sanitaria; assistenza ai malati; servizi terapeutici; servizi psicologici;

45: servizi personali e sociali prestati da terzi e riguardanti bisogni individuali, in particolare sostegno familiare, assistenza clinica, sostegno ai disabili, assistenza terminale, servizi di guardia dei malati terminali, cura terminale, cura terminale tramite consulenza, sostegno e conforto ai soggetti interessati e agli assistenti, consulenza e assistenza generale con particolare riferimento al tema «morte», servizi diurni, servizi di guardia notturna, assistenza continuativa, servizi domenicali e nei giorni festivi, interventi di consulenza a livello nazionale, interventi di assistenza a livello nazionale.

— condannare il convenuto alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso R 1940/2013-4 nonché a quelle del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che rappresenta un nastro nero, per servizi delle classi 35, 41, 44 e 45
— domanda di registrazione di marchio comunitario n. 11 624 483

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 17 luglio 2014 — Alsharghawi/Consiglio

(Causa T-532/14)

(2014/C 303/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesburg, Sud Africa) (rappresentante: É. Moutet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2011/137/PESC e la decisione 2011/178/PESC;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'incompetenza del Consiglio ad iscrivere il ricorrente nell'elenco delle persone soggette a misure restrittive, in quanto il suo nome non è stato menzionato nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973 (2011).
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto il Consiglio si è basato unicamente sulle risoluzioni sopra citate, senza prendere in considerazione la situazione personale del ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e del principio della presunzione di innocenza, data la mancanza di contraddittorio.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali, in quanto, imponendo al ricorrente le misure restrittive, il Consiglio avrebbe limitato illegittimamente la sua libertà di circolazione e il suo diritto di proprietà.

Ricorso proposto il 16 luglio 2014 — North Drilling/Consiglio

(Causa T-539/14)

(2014/C 303/66)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: North Drilling Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1 della decisione 2014/222/PESC del Consiglio, del 16 aprile 2014, nella parte in cui la riguarda ed escluderla dal suo allegato;
- annullare l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 397/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014, nella parte in cui la riguarda ed escluderla dal suo allegato, e
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, fondato su un manifesto errore di valutazione dei fatti sui quali si fondano le disposizioni impugnate, in quanto esse sarebbero prive di effettivi fondamenti di fatto e probatori.
2. Secondo motivo, vertente sull'inadempimento dell'obbligo di motivazione, poiché le disposizioni impugnate, per quanto riguarda la NDC, si basano su una motivazione che non solo è destituita di fondamento, ma è anche imprecisa, non specifica e generica, e impedisce di elaborare adeguatamente una difesa.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per quanto riguarda la motivazione degli atti, la mancanza di prove delle censure dedotte in giudizio e i diritti della difesa e di proprietà, posto che gli obblighi di motivazione e di fornire prove reali non sono stati osservati, circostanza che incide sugli altri diritti.
4. Quarto motivo, fondato su uno sviamento di potere, poiché esistono indizi oggettivi, precisi e concordanti che consentono di sostenere che il Consiglio, abusando della sua posizione e in maniera fraudolenta, nell'adottare i provvedimenti sanzionatori ha perseguito fini distinti da quelli che esso stesso aveva fatto valere.
5. Quinto motivo, vertente sull'errata interpretazione delle disposizioni giuridiche che s'intende applicare, poiché esse sono state interpretate e applicate in maniera scorretta ed estensiva, comportamento inammissibile quando si tratta di disposizioni con carattere di sanzione.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà, in quanto esso è stato limitato senza una reale giustificazione e senza rispettare il principio di proporzionalità.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, in quanto è stata violata in maniera ingiustificata la posizione competitiva della ricorrente.

**Ricorso proposto il 18 aprile 2014 — Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De
Castris/UAMI — Vicente Gandía Pla (ILLIRIA)**

(Causa T-541/14)

(2014/C 303/67)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris Srl (Salice Salentino, Italia) (rappresentante: D. Russo, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vicente Gandía Pla SA (Chiva, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 maggio 2014, procedimento R 917/2013-4;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «ILLIRIA» per «vini» della classe 33 — domanda di marchio comunitario n. 10 599 033

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 8 299 653

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e accoglimento dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.

Ordinanza del Tribunale del 12 giugno 2014 — Makhoul e a./Consiglio
(Cause riunite T-432/11, T-490/11, T-649/11, T-651/11, T-97/12, da T-99/12 a T-102/12 e T-446/12) ⁽¹⁾
(2014/C 303/68)
Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione delle cause riunite dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 290 dell'1.10.2011.

Ordinanza del Tribunale dell'8 luglio 2014 — Gemeente Bergen op Zoom/Commissione**(Causa T-641/13) ⁽¹⁾**

(2014/C 303/69)

Lingua processuale: il neerlandese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 31 dell'1.2.2014.

**Ordinanza del Tribunale del 25 giugno 2014 — José Manuel Baena Grupo/UAMI — Neuman
(Personaggio seduto)****(Causa T-28/14) ⁽¹⁾**

(2014/C 303/70)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 78 del 15.3.2014.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT